



UNIVERSITÀ DI PISA



Università di Pisa
Dipartimento di Scienze politiche

MASTER IN ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA CORRUZIONE

Mafia, professionisti ed ordini professionali.
Riflessioni e considerazioni su un fenomeno poco dibattuto.

Cecilia Anna Mariatti

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

Indice

Introduzione	3
Capitolo I	7
Inquadramento del fenomeno nella c.d. “ <i>area grigia</i> ”	7
1. Analisi delle fonti giudiziarie in materia	9
2. Perché il professionista si rende complice delle mafie	18
Capitolo II	20
Il ruolo degli ordini professionali nella lotta contro la contiguità alla mafia	20
1. Segue... il ruolo dell’Ordine Forense nella lotta contro la contiguità alla mafia	21
2. L’analisi della normativa interna all’ordine: l’accesso alla professione forense	23
3. L’analisi della normativa interna all’ordine: le condizioni per la re-iscrizione all’Albo	35
4. L’analisi della normativa interna all’Ordine: il Codice Deontologico ed il procedimento disciplinare	40
Conclusioni	44
Appendice	45
Bibliografia	57
Giurisprudenza	59

Introduzione

In questo mio breve lavoro di tesi, non scriverò di mafiosi, di delinquenti ricercati e pluricondannati che hanno giurato fedeltà ad un qualcosa che li ha resi parte di un *corpus* criminale, bensì di persone comuni, di membri della società civile che hanno vissuto gran parte della loro vita nella normalità, non nella devianza criminale, e che, ad un certo punto, hanno deciso di diventare strumento consapevole d'illegalità ed ingiustizia.

Trattasi di figure che potremmo definire semplici, comuni in quanto non istituzionali né espressive di alcun potere politico, le quali decidono di farsi appoggio esterno, aiuto e sostegno delle mafie.

La contiguità tra strutture mafiose e la società civile che le circonda ha suscitato in me sempre un grande interesse¹. I migliori scienziati sociali e politici delle nostre università conducono, ormai da decenni, importantissimi ed altrettanto complessi studi sull'argomento, ragion per la quale tentare di farne una sintesi in questa sede sarebbe un'inutile semplificazione.

La contiguità tra strutture mafiose e società civile che le circonda contribuisce a rendere la mafia un modello criminale vincente, un fenomeno sociale resistente, duraturo nel tempo. Essa è ciò che rende la mafia differente da altrettanto pericolose forme di criminalità organizzata che il nostro Paese ha conosciuto in passato, come il banditismo od il terrorismo eversivo: queste, infatti, ad un certo punto, sono andate incontro alla loro fine, mentre le mafie continuano imperterrite a proliferare e a dispiegare la loro (apparentemente) inesauribile forza.

La contiguità è una delle ragioni per cui, insieme all'indiscutibile riconoscimento del disvalore sociale (e penale) delle mafie ed agli sforzi profusi dallo Stato e dalla società civile nel tentativo di contrastarle, non si accompagna anche una parabola discendente del loro potere (inteso sia come *enterprise syndicate* sia come *power syndicate*)².

¹ Interesse che già mi aveva condotta a scrivere, due anni orsono, una tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza sulla figura del concorrente esterno nei reati associativi.

² Vedi distinzione data da ALAN BLOCK, *East Side- West Side. Organizing Crime in New York*, Cardiff 1980.

Questa contiguità funge da vero e proprio “brodo di coltura” per il pullulare dei sempre nuovi fermenti mafiosi, tale per cui si può dire che le mafie traggano buona parte delle proprie forze da ciò che sta al di fuori di esse³.

Ho deciso di occuparmi in questa tesi, nello specifico, del fenomeno della contiguità tra mafia e mondo delle professioni liberali, di quei rapporti, cioè, che si instaurano tra organizzazioni criminali di stampo mafioso e soggetti che, per via della professione che svolgono, appartengono ad un determinato Ordine o Collegio professionale⁴.

L’esistenza di questi organi collegiali discende dalla necessità imprescindibile di regolamentare la professione stessa; necessità che ad essi viene demandata direttamente dallo Stato⁵, sulla base del principio per il quale nessuno meglio di chi già esercita una professione sia in grado di stabilire quali siano i requisiti che deve possedere chi aspira ad esercitarla, a quale codice di condotta debba attenersi e quali debbano essere gli *standard* qualitativi del suo agire professionale. Il ragionamento alla base di questo meccanismo sembrerebbe non fare una piega: nessun medico vorrebbe mai concedere la possibilità di esercitare la sua stessa professione a chi non possedesse la sua medesima qualifica, le sue capacità e competenze e ciò spinge il medico a farsi paladino difensore della qualità della propria professione e così anche l’avvocato, il farmacista, il geometra ecc. Secondo Freidson, tutto ciò rende l’ordine professionale un gruppo esclusivo, ossia un gruppo che esclude tutti coloro che *“mancano della consapevolezza di un’esperienza e di interessi condivisi e di un reciproco coinvolgimento”*⁶. Il gruppo è, dunque, delimitato da confini senza i quali la professione non potrebbe nemmeno esistere. *“Questi confini”*, sostiene Freidson, *“creano una protezione sociale di reciproco rafforzamento, entro la quale può*

³ Come si può leggere in DALLA CHIESA, *Manifesto dell’antimafia*, Einaudi, 2014, p. 40, *“La forza della mafia”* è *“nelle culture e nei comportamenti complici e funzionali”*.

⁴ Si veda la definizione di professionista contenuta nel D.P.R 7 agosto 2012, n° 137, art. 1, lett. *a e b*.

⁵ Si tratta di un’autonomia che si manifesta nella c.d. autodichia oltre che nell’autonomia normativa.

⁶ FREIDSON, *Professionalismo, la terza logica*, Bari, 2002: *“Lo sviluppo di un sistema specialistico di conoscenze e competenze formali richiede l’esistenza di un gruppo di persone che presentino una mentalità simile, che apprendano tale patrimonio conoscitivo e lo mettano in pratica, identificandosi con esso e distinguendolo dalle altre discipline. Essi dovranno poi riconoscersi come colleghi in virtù di una formazione e di un’esperienza comuni e della condivisione di un insieme di mansioni, tecniche, concetti, problemi lavorativi, e tenderanno a ricercare la compagnia reciproca, se non altro per discutere di questioni di interesse comune”*.

svilupparsi, essere nutrito, praticato, migliorato ed ampliato un patrimonio formale di conoscenze e competenze”.

Si badi bene, però, che lo Stato concede alle professioni questa esclusività, questa autonomia in quanto finalizzata al perseguimento di interessi propri della collettività intera⁷: nessuno vorrebbe essere operato da un sedicente medico privo di qualifiche così come nessuno vorrebbe essere difeso in giudizio da chi dice di essere avvocato ma non ha mai sostenuto l'esame di abilitazione alla professione⁸.

C'è il rischio, però, che questa autonomia delegata dallo Stato degeneri al punto che l'Ordine che governa la professione perda di vista lo scopo ultimo della sua esistenza, ossia il conseguimento dell'interesse pubblico, diventando uno scudo di protezione per i privilegi dei propri membri, un muro dietro al quale essi possano trincerarsi per nascondere condotte riprovevoli od un luogo in cui trovare ad esse giustificazione, come in una società di mutuo soccorso a carattere criminale o, peggio, come in una degenerata loggia massonica. E se davvero guardiamo con preoccupazione al problema della contiguità alla mafia che sembra oggi non risparmiare alcuna categoria sociale compresa quella dei professionisti liberali, allora è chiaro che si tratta un rischio che non possiamo più permetterci di correre.

Anche gli Ordini professionali come qualsiasi altro apparato statale (nonostante l'autonomia di cui godono) devono, dunque, costituirsi parte diligente del problema; devono farsi promotori attivi, all'interno dei propri ordinamenti, di una lotta senza quartiere contro le complicità alle organizzazioni mafiose, disincentivando e punendo severamente comportamenti di tal tipo.

Giunge spontaneo domandarsi, a questo punto, in che modo abbiano deciso di muoversi gli ordini professionali rispetto al problema, stante l'importanza di un loro pieno coinvolgimento nella lotta contro la contiguità tra i propri membri e le mafie.

⁷ Per questo motivo essi acquisiscono la denominazione di enti pubblici non economici, come ribadito recentemente da Raffaele Cantone nel [Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 giugno 2017](#).

⁸ Sulla definizione, sul ruolo e la funzione pubblica degli Ordini Professionali si vedano: AMORETTI, *L'ordine inutile? Gli ordini professionali in Italia*, a cura di BONANNI, Milano, F. Angeli, 1998; PISCIONE, *Ordini e collegi professionali*, Milano, Giuffrè, 1959; AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, *Indagine conoscitiva nel settore degli ordini e collegi professionali*, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1997; CATELANI, *Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 1976.

A questo interrogativo cercherò di rispondere nel secondo capitolo di questa mia breve tesi, dedicando particolare attenzione all'Ordine degli Avvocati. A tal fine, terrò certamente in considerazione la normativa statale e quella interna all'ordine stesso a livello nazionale, ma cercherò anche di capire se è possibile ravvisare negli ordini circondariali, espressione della professione forense a livello locale, un impegno forte e serio nel contrastare la contiguità alla mafia.

Desidero precisare che la decisione di focalizzare l'attenzione sul solo Ordine degli Avvocati non è stata assolutamente dettata da pregiudizi o preconetti di alcun genere, bensì dall'impossibilità di svolgere la medesima analisi per tutti gli ordini professionali presenti nel nostro Paese in uno spazio così breve. Ciò sottintende che l'analisi da me condotta sull'Ordine Forense, molto probabilmente potrebbe essere sperimentata su qualsiasi altro ordine professionale esistente nel nostro ordinamento.

La scelta ricaduta sull'Ordine degli Avvocati, però, non è stata del tutto casuale: come vedremo, infatti, quella dell'avvocato colluso con la mafia, è una figura spesso ricorrente nelle fonti giudiziarie, oltre che nelle cronache dei giornali. Inoltre, recentemente, il Parlamento ha approvato una riforma della disciplina dell'Ordine Forense, che va ad incidere anche sul procedimento disciplinare: quale occasione migliore per analizzare la posizione dell'Ordine sul tema della collusione tra i suoi membri e le mafie?

Nel primo capitolo di questa tesi, invece, cercherò di ricostruire cosa sappiamo oggi della contiguità tra le mafie ed i professionisti, del livello di diffusione di tale fenomeno nel nostro Paese e delle modalità con le quali esso si manifesta ai nostri occhi. A tal fine, elaborerò le importanti informazioni contenute nelle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Commissione Parlamentare Antimafia e non mancherò di fare riferimento a qualche caso esemplificativo a prescindere dalla eco che esso ha avuto nella cronaca nazionale.

L'intero lavoro non è connotato da alcuna presunzione di esaustività o di completezza nella trattazione dell'argomento. Si tratta semplicemente di un mio personale tentativo di esplorare, seppur parzialmente dati i pochi e rudimentali strumenti di cui sono in possesso, un argomento di cui oggi si sa davvero molto poco.

Capitolo I

Inquadramento del fenomeno nella c.d. “area grigia”

Chi studia, oggi, la contiguità alle mafie non può assolutamente prescindere dalla ormai nota definizione sociologica del concetto di “area grigia”⁹. Essa prefigura quella zona di commistione tra il legale e l’illegale¹⁰ (due entità che assumono contorni mobili, opachi, porosi, permeabili) nella quale gli interessi degli attori criminali si mescolano con quelli propri di pezzi del tessuto sociale che li circonda.

Nell’area grigia, ciascuno di questi soggetti chiede e/o offre qualcosa all’altro: le loro reciproche domande ed offerte si incontrano in un’ottica in cui l’illecito, sempre più, ha bisogno di ciò che è lecito e viceversa. In questa zona non esiste una contrapposizione netta tra ciò che è criminale e ciò che non lo è, tra un’esistenza votata all’illegalità ed una vita condotta, invece, nel rispetto delle regole: ciò che è illegale si veste di legale per perseguire i suoi scopi e, per lo stesso motivo, ciò che nasce come lecito è disposto a trasformarsi nel suo contrario.

Quel che accade nell’area grigia è un vero e proprio scambio volto ad ottenere reciproci vantaggi, in una logica di *do ut des*, ed è, a detta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere¹¹, la ragione del successo economico delle mafie.

⁹ Il termine, utilizzato per la prima volta da PRIMO LEVI ne “*I sommersi e i salvati*”, 1986, per individuare quella zona, posta a metà tra il vertice e la base ubbidiente, in cui molti, in vario modo e a vario titolo e responsabilità collaborano al funzionamento della macchina del Potere, fa parte, oggi, della terminologia propria di chi studia e combatte la mafia (vedi ad es. SCIARRONE, *La mafia, le mafie: capitale sociale, area grigia, espansione territoriale in L'Italia e le sue regioni. L'età repubblicana. Società*, volume IV, pp. 223 ss.: “Area grigia è un’espressione suggestiva, che rappresenta una metafora efficace per descrivere lo spazio opaco in cui prendono forma relazioni di collusione e complicità con la mafia, coinvolgendo un’ampia varietà di attori, diversi per competenze, risorse, interessi e ruoli sociali. Tra i mafiosi e i soggetti che si muovono nell’area grigia è ravvisabile un processo di vicendevole riconoscimento, in base al quale si scambiano beni e servizi, si avvalgono gli uni delle risorse e delle competenze degli altri, si sostengono per conseguire specifici obiettivi, e in alcuni casi costituiscono alleanze organiche per tutelare o perseguire interessi comuni”). Esso è accettato, oggi, a anche a livello giuridico e giurisprudenziale.

¹⁰ E non come l’estensione dell’area illegale in quella legale.

¹¹ *In brevis*: Commissione Parlamentare Antimafia.

Attori di questo scambio sono da un lato le associazioni mafiose e, dall'altro, pezzi fondamentali della società civile quali gli imprenditori, i politici e, naturalmente, anche i professionisti¹².

Essi fanno parte del cosiddetto "capitale sociale"¹³ delle mafie (altra nozione imprescindibile per chi studia il fenomeno), ovvero di quel patrimonio relazionale di cui esse si avvalgono per conseguire i propri fini¹⁴.

I mafiosi, insomma, hanno una elevata capacità di *networking*: sono in grado, cioè, di allacciare relazioni, di instaurare scambi, di creare vincoli di fiducia, di incentivare favori ed obblighi reciproci non solo con soggetti appartenenti al mondo dell'illegalità ma anche con quelli del mondo legale, con le diverse sfere della società civile ed i settori politici ed istituzionali¹⁵.

I mafiosi non solo coinvolgono questi soggetti esterni nella loro rete¹⁶ criminale, ma sono interessati anche ad accedere al *network* in cui, a loro volta, questi sono inseriti¹⁷: i professionisti sono dunque quei punti (nodi) della rete mafiosa che risultano strumentali ad un suo stesso ampliamento poiché le permettono di agganciarsi ad altri differenti reticoli relazionali nei quali i mafiosi possono stringere sempre nuovi e vantaggiosi rapporti collusivi.

¹² La c.d. "*borghesia mafiosa*", concetto riconosciuto anche a livello giurisprudenziale: si vedano, in merito, Cass. Pen., Sez. II, n17894/2014 e Cass. Pen., Sez. VI, 12 giugno 2014, n° 36203.

¹³ Quello di capitale sociale è un concetto indagato nelle scienze sociali a partire dagli anni novanta dello scorso secolo. Esso è diventato fondamentale negli studi che analizzano le dinamiche di sviluppo della società.

Con il termine "capitale sociale" si intende generalmente quel bagaglio relazionale e valoriale che un soggetto costruisce nel corso della propria esistenza in una determinata società. Tra gli autori che si sono occupati maggiormente di capitale sociale: James Coleman, Robert Putnam e John Field.

¹⁴ Sul capitale sociale della mafia si veda, tra tutti, SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Roma 1998, Donzelli ed., p. 46 e ss.

¹⁵ SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, op. cit., p. 51.

¹⁶ Per la definizione di mafia come rete, si veda SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, op. cit., p. XIX.

¹⁷ SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, op. cit., p. 51.

1. Analisi delle fonti giudiziarie in materia

Degli imprenditori collusi è stato detto già molto¹⁸, così come dei politici conniventi e del ruolo di entrambi nel mantenimento e rafforzamento del potere delle mafie¹⁹.

Ma quanto e cosa sappiamo, oggi, della contiguità tra organizzazioni mafiose e professionisti?

Dopo aver cercato a lungo delle fonti in materia, mi sono dovuta arrendere dinnanzi all'evidenza che si tratta di un argomento assai poco dibattuto e di cui si sa poco o nulla.

Mi trovo, pertanto, costretta a sottoscrivere e ad assentire con quanto scritto da Nino Amadore, giornalista del Sole 24 ore, nel suo libro "*La zona grigia. Professionisti al servizio della mafia*"²⁰. Egli, constatando il problema della mancanza di informazioni sul tema, ha sollevato una serie di questioni che mi trovo a riproporre ora in questa sede: quanti sono i professionisti collusi con la mafia in Italia? Sappiamo qual è il livello di diffusione di questo fenomeno sul territorio del nostro Paese? Abbiamo una sorta di "anagrafica" in materia, anche soltanto una specie di censimento delle cause giudiziarie in cui vengono processati e/o condannati dei professionisti in quanto contigui alla mafia?²¹

La risposta, purtroppo, è negativa. Non disponiamo di banche dati di tal tipo. Non esistono, ad oggi, studi o ricerche empiriche sulla contiguità tra mafia e professionisti: non ci sono numeri, statistiche, monitoraggi concreti ed affidabili che possano dare un'idea del macro fenomeno.

¹⁸ Tra tutti, SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, op. cit.; SCIARRONE, *All'ombra delle mafie. L'area grigia di cosa nostra, 'ndrangheta e camorra*, il Mulino Vol. 455, no. 3 (maggio-giugno 2011), 397-406, Società Editrice Il Mulino.

¹⁹ Sempre inteso come *power syndicate* ed *enterprise syndicate*.

²⁰ AMADORE, *La zona grigia. Professionisti al servizio della mafia*, Palermo, La Zisa, 2002, pp. 59 s.

²¹ Ciò sottintende non solo le cause in cui i professionisti vengono processati per partecipazione all'associazione mafiosa o per concorso esterno nella stessa o per favoreggiamento, ma anche quelle in cui semplicemente venga contestata loro la c.d. aggravante del metodo mafioso.

Tuttavia, ciò non significa che il fenomeno non sia percepito dalle autorità preposte alla lotta contro la mafia²² le quali, infatti, ne danno conto nei loro documenti ufficiali²³.

Sic stantibus rebus, mi è parso utile perlomeno tentare di ricostruire il fenomeno attraverso la lettura delle poche fonti giudiziarie a disposizione. Ho scelto, dunque, di analizzare, in quanto tali, le “*Relazioni annuali sulle attività svolte dal Procuratore Nazionale Antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*” (d’ora in poi, per abbreviare, Relazioni Dna) per capire in che modo questi soggetti rilevino e percepiscano la contiguità tra mafia e professionisti.

Pertanto, ho ricercato nelle suddette relazioni degli ultimi 12 anni²⁴ qualsiasi riferimento ad episodi di tal tipo, sforzandomi di individuare, per quanto possibile, relativamente a ciascuno di essi: il luogo in cui si sono manifestati, il tipo di organizzazione mafiosa coinvolta, le attività illecite commesse dal professionista e la specifica professione da questi svolta²⁵.

Così facendo, ho tentato di capire quali sono i reati spia di tal tipo di contiguità, ossia quei reati nei quali i professionisti si trovano maggiormente coinvolti nel momento in cui si rendono complici della mafia, allo scopo ulteriore di comprendere in primo luogo i motivi che spingono da una parte i professionisti e dall’altra le organizzazioni mafiose ad avvicinarsi, a colludere ed, in secondo luogo, quali siano le tipologie di professionisti interessate dal fenomeno²⁶.

Soggiungono necessarie, a questo punto, alcune precisazioni sulle relazioni Dna: innanzitutto, le osservazioni in esse contenute non hanno carattere esaustivo poiché riguardano solo i procedimenti giudiziari più importanti in corso nell’anno cui si riferisce ciascuna relazione.

²² Per citarne solo alcune DDA, DNA, DIA, Commissione Parlamentare Antimafia...

²³ Relazioni Dna, Dda, Dia, lavori della Commissione Parlamentare Antimafia...

²⁴ In particolare, ho esaminato le relazioni annuali Dna del [2006](#), del [2008](#), [2010](#), [2011](#), [2102](#), [2014](#), [2015](#), [2016](#) e del [2017](#).

²⁵ Per il lavoro completo, si veda l’appendice al fondo della tesi.

²⁶ Da qui si può provare a rispondere ad ulteriori domande: perché alcune categorie di professionisti risultano più coinvolte di altre? È per via del tipo di mestiere svolto? Sussiste un nesso tra la professione ed il tipo di reato commesso?

In secondo luogo vengono riportati episodi di contiguità a prescindere dalla fase in cui si trova il relativo procedimento giudiziario: ciò significa che la collusione tra mafia e professionisti potrebbe rilevare tanto sulla base di una sentenza di condanna passata in giudicato quanto sulla base di una sentenza di primo o secondo grado o addirittura di un procedimento che si trova solamente al suo stadio iniziale, ovvero alla fase delle indagini preliminari. Sappiamo tutti che le vicissitudini che possono interessare un procedimento penale sono tante e altrettanti sono i modi in cui esso può concludersi (un processo penale apertosi con un rinvio a giudizio non si conclude per forza con una condanna, ed una condanna, peraltro, non è definitiva fintanto che non soggiunge il terzo grado), pertanto, è certamente plausibile che alcuni di quegli episodi che vengono indicati nelle relazioni Dna come di collusione, poi, nella realtà dei fatti, non si dimostrino tali. Per avere uno schema completo ed affidabile al 100%, dovremmo poter consultare un elenco in cui fossero censite tutte (non solo le più importanti) le condanne definitive²⁷ emanate negli ultimi anni nei confronti di professionisti che si sono resi complici, in vario modo, delle organizzazioni mafiose. Purtroppo, come già in precedenza anticipato, ad oggi, un catalogo del genere non esiste. E anche se mai esistesse, si badi bene, non potremmo mai ignorare e non considerare quanto riportato nelle relazioni Dna o Dia, poiché le Procure, nello svolgere le loro indagini, spesso riescono a fotografare anche ciò che i magistrati, poi, nelle aule di tribunale, non riescono a dimostrare.

In terzo luogo, le relazioni Dna spesso finiscono per risultare la cartina al tornasole dell'azione statale di contrasto alle mafie piuttosto che dell'effettiva natura empirica del fenomeno. Di conseguenza, il fenomeno di contiguità tra mafia e professionisti finisce inevitabilmente per emergere di più là dove lo Stato spende maggiori energie in mezzi e uomini per combattere le organizzazioni criminali di stampo mafioso. Il rischio è quello di incappare in un cortocircuito logico tale per cui si finisce per sostenere che nel luogo x vi sia più mafia proprio perché lì si combatte di più la mafia, e noi sappiamo che l'azione di contrasto delle forze dell'ordine e della magistratura non sempre rispecchia in modo sincero la reale gravità di un fenomeno criminale ma segue spesso logiche differenti²⁸.

²⁷ Ossia passate in giudicato.

²⁸ Molte sono le variabili in grado di influenzare l'agire degli apparati statali: eco mediatica, opinione dei cittadini, interessi politici (elezioni imminenti, UE ecc).

Per queste ragioni, quelle contenute nelle suddette relazioni sono osservazioni che vanno lette con assoluta cautela, senza abbandonarsi a considerazioni di carattere geografico e/o temporale: esse risulterebbero poco significative e fuorvianti, io stessa ho dovuto accantonarle tutte.

Il fatto che, ad esempio, fino al 2010, nelle relazioni della Dna, Cosa Nostra²⁹ sembrasse essere l'associazione mafiosa più interessata da questo tipo di contiguità (seguita al secondo posto dalla Camorra) e che a partire dal 2011, invece, la maggior parte degli episodi di collusione mafia- professionisti riportati dalla Dna appaia riconducibile all'area della 'Ndrangheta³⁰, non deve avere, in questa sede, alcuna rilevanza. Certo si sa che l'azione di contrasto dei corpi dello Stato (che aveva già portato allo scioglimento della Cupola con l'arresto di Totò Riina nel '93 e che ha portato nei primi anni 2000 alla cattura di altri capi storici di Cosa Nostra³¹), con la concomitante cessazione della stagione delle stragi ed il perdurare della latitanza di Matteo Messina Denaro³², sembra aver inferto un colpo alla mafia siciliana, immersa oggi in un silenzioso immobilismo³³, ma è pur vero che, a partire dal 2007, anno della strage di Duisburg di matrice 'Ndranghetista, l'attenzione dei media e, di conseguenza, della repressione Statale, si è focalizzata sulla 'Ndrangheta, poiché essa, più di tutte le altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, ha dato prova della sua forza criminale esprimendo un'efferata violenza.

Per lo stesso motivo, non possono avere alcun rilievo, in questa sede, le molte considerazioni che potrebbero soggiungere alla mente riguardo ai luoghi di maggiore e minore diffusione del fenomeno.

²⁹ Nella relazione del 2006 ho contato ben 17 osservazioni nelle quali l'associazione mafiosa con la quale il professionista di volta in volta coinvolto collaborava era Cosa Nostra. In quella del 2008 ne ho contate 16.

³⁰ Un discorso a parte meritano le osservazioni relative alla Sacra Corona Unita, le quali risultano sempre poco numerose ed in alcuni casi del tutto assenti (vedi nel 2006, 2008, 2015, 2016 e 2017).

³¹ Primo tra tutti Bernardo Provenzano nel 2007, ma non bisogna dimenticare l'arresto dei fratelli Graviano del 2011.

³² Indicato ripetutamente come il più papabile successore dei c.d. "ultimi padrini" Riina e Provenzano.

³³ Ciò non significa, peraltro, che Cosa Nostra abbia effettivamente perso potere: potrebbe essere solo un momento di stallo dovuto all'impossibilità di ricostruire la Cupola; potrebbe trattarsi soltanto di una parentesi temporanea nella quale Cosa Nostra cerca di riorganizzarsi. Va dato conto del fatto, però, che il numero di episodi di collusione tra professionisti e Cosa Nostra riportati nelle relazioni Dna degli ultimi tre anni non sembra essere superiore a 5.

L'unica significativa e sensata osservazione temporale che emerge da quest'analisi delle relazioni della Dna consiste nel fatto che, da almeno 12 anni, le autorità statali preposte alla lotta contro la mafia hanno percezione della sussistenza del fenomeno di collusione di cui trattiamo.

Analogamente, l'unica osservazione geografica degna di rilievo è la seguente: le relazioni Dna degli ultimi anni hanno riportato un discreto numero di episodi di collusione tra mafia e professionisti non solo al Sud Italia, ma anche relativamente a tutte le regioni del Centro e del Nord: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto³⁴, Abruzzo, Toscana, Liguria, Lazio, tutti luoghi in cui sappiamo essere attive Camorra, 'Ndrangheta, Cosa Nostra ed altre similari organizzazioni autoctone³⁵.

Ciò significa che alla presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso su un determinato territorio si accompagna sempre anche la disponibilità dei professionisti del luogo a colludere con esse. Il contesto è quello di un tessuto sociale già di per sé originariamente debole, che al contatto con le mafie marcisce ed imputridisce. Non dissimilmente a quanto accade nel Sud Italia, dunque, al Nord, tutte le mafie³⁶ hanno trovato la disponibilità e la complicità di imprenditori e professionisti del luogo ed un terreno di illiceità economica diffusa, quasi predisposto alla disonestà, all'illegalità³⁷.

Dalla lettura delle relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia, è possibile individuare quelle che sono le figure professionali di volta in volta coinvolte negli affari delle associazioni mafiose³⁸: tra esse troviamo avvocati, medici,

³⁴ Dalla relazione conclusiva della [Commissione Parlamentare Antimafia del 2018](#), pag. 110, risulta forte in Veneto la presenza di professionisti dediti al riciclaggio di denaro sporco.

³⁵ Come dimostrato a livello processuale (si pensi al processo Aemilia, al processo denominato Minotauro, al processo Infinito, Crimine ecc) e ribadito a livello scientifico da studi empirici (si pensi, ad esempio, allo studio sulla diffusione delle mafie in Piemonte in SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, op. cit., pp 237 ss.).

³⁶ Dall'analisi delle Relazioni Dna degli ultimi 12 anni emerge che tutte le mafie conosciute, nessuna esclusa, si avvalgono dell'apporto dei professionisti.

³⁷ Nel 2012, nel corso del processo in cui era imputato, Mario Crisci, esponente di un gruppo camorristico attivo in Veneto, pronunciò le seguenti parole: *"siamo venuti qui perché qui sono disonesti. Più disonesti di noi"*.

³⁸ Non è possibile determinare se ci sia una categoria di professionisti che, più di altre, tende ad essere coinvolta in comportamenti collusivi con le organizzazioni mafiose: per farlo sarebbe necessario, anche in questo caso, possedere dati certi e completi quantomeno sulle sentenze passate in giudicato in materia.

commercialisti³⁹, ma anche intermediari finanziari, funzionari doganali⁴⁰, architetti, notai, geometri ed ingegneri. Praticamente tutte quelle categorie professionali che hanno maggior rilievo nel nostro Paese per storia, numero di membri e funzioni svolte, sono interessate da questo problema⁴¹.

Per quanto concerne, poi, i reati e, più in generale, le attività criminose nelle quali questi professionisti collusi con la mafia risultano coinvolti, sulla base degli episodi riportati nelle relazioni della suprema autorità giudiziaria in materia di crimine organizzato, emerge in assoluto con più frequenza il riciclaggio di denaro in attività lecite od illecite. Si tratta di un'attività fondamentale per l'associazione mafiosa⁴² la quale ha costantemente bisogno di ripulire quei capitali che sono frutto diretto delle proprie attività delittuose. A svolgere questa importante funzione sono soprattutto avvocati⁴³, commercialisti, notai, intermediari finanziari. Spesso, questi professionisti,

Bisognerebbe, poi, riportare questi dati al numero di coloro che svolgono quella specifica professione, per evitare che la tendenza ad una maggiore disponibilità nei confronti delle mafie venga ravvisata solo in capo alle professioni che contano il maggior numero di membri iscritti al rispettivo Albo.

³⁹ Come ho avuto modo di constatare, la figura dell'avvocato connivente con la mafia ricorre, nelle relazioni Dna degli ultimi 12 anni, in tutto, in 45 differenti osservazioni; quella del commercialista colluso in 23 osservazioni; quella del medico in 28.

⁴⁰ Questi ultimi coinvolti soprattutto nelle attività di contrabbando.

⁴¹ Significative, in materia, le parole scritte nella relazione conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia del 2018, pag. 54: *“Non è esagerato dire che non c'è professione che sia rimasta impermeabile alla penetrazione mafiosa: commercialisti, notai, ingegneri, medici, avvocati si sono messi al servizio delle cosche nei contesti più diversi, compresa la delicata funzione di amministrazione di beni sequestrati e confiscati alle cosche”*.

⁴² Sull'argomento, si legga, ad esempio, BELLAVIA, GRASSO, *Soldi sporchi: come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Milano, Dalai, 2011. Si legga anche GRATTERI, NICASO, *Padrini e Padroni*, Milano, Mondadori, 2016, p. 180 ss.

⁴³ Come riportato dalla Commissione Parlamentare Antimafia nel suo ultimo rapporto conclusivo, gli avvocati spesso assumono la posizione illecita di *“consiglieri”* della mafia, consiglieri di fiducia con il compito, in quanto esperti di leggi e meccanismi finanziari, di suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenti. Si tratta, in sintesi, di professionisti *“pronti a colludere e tradire la propria professione, contribuendo, quindi, in modo determinante a far raggiungere alle cosche mafiose gli obiettivi di rinforzarsi e penetrare nei gangli vitali della società civile”* (Cass. Pen., sez. 2, sentenza n. 17894 dell'8 aprile 2014). Si pensi al caso, già riportato in GRATTERI, NICASO, op. cit., p. 153, dell'avvocato Vincenzo Minasi il quale ha suggerito ad alcuni esponenti del clan Gallico di Palmi di costituire una società al portatore con sede a Delaware, semi paradiso fiscale statunitense. *“Gli orizzonti dei Gallico*

in grado di muoversi con disinvoltura nell'opacità del mondo della finanza⁴⁴, si occupano anche di occultare all'estero i capitali dei mafiosi⁴⁵.

A conferma di ciò, basti leggere quanto detto dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi dinnanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia, in un'audizione del 2016: *“Ormai, sia per l'evoluzione della stessa società, sia per l'evoluzione della finanza e dei circuiti finanziari, c'è necessità che determinate attività illecite inevitabilmente vengano svolte col contributo di professionisti, di commercialisti, di ingegneri, di avvocati, di esperti in materia fiscale, di esperti in transazioni anche internazionali, che possano consentire da un lato l'occultamento e dall'altro lato il riciclaggio e il reinvestimento”*⁴⁶.

Anche il narcotraffico sembra essere una delle attività predilette dai professionisti collusi, così come il contrabbando e la contraffazione di beni con la loro introduzione nel mercato italiano⁴⁷. Da quanto desumibile dalle osservazioni contenute nelle relazioni della Dna, nel primo tipo di attività sembrano essere invischiati soprattutto avvocati ed intermediari finanziari, mentre negli altri due soprattutto funzionari doganali⁴⁸.

non si sarebbero mai spinti fino a Delaware, senza la consapevole intuizione del consulente legale, prodigo di consigli”.

⁴⁴ Relazione Conclusiva Commissione Parlamentare Antimafia 2018, op. cit..

⁴⁵ Significative, a tal proposito, le parole del Procuratore della Repubblica di Palermo nell'audizione del 12 gennaio 2016 dinnanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia: *“non siamo più ai tempi in cui il reinvestimento delle ricchezze frutto delle attività illecite della mafia avveniva con l'acquisto di terreni o con la costruzione di qualche fabbricato. È invece un periodo in cui ormai, sia per l'evoluzione della stessa società, sia per l'evoluzione della finanza e dei circuiti finanziari, c'è necessità che determinate attività illecite inevitabilmente vengano svolte col contributo di professionisti, di commercialisti, di ingegneri, di avvocati, di esperti in materia fiscale, di esperti in transazioni anche internazionali, che possano consentire da un lato l'occultamento e dall'altro lato il riciclaggio e il reinvestimento”*.

⁴⁶ Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi dinnanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia. Seduta del 12 gennaio 2016, resoconto stenografico n. 128.

⁴⁷ Va precisato che in questa attività sono specializzate anche alcune associazioni a delinquere cinesi (cui in alcuni casi è stato riconosciuto in giudizio anche il carattere mafioso) operanti nel nostro territorio: anche loro spesso si avvalgono di professionisti italiani.

⁴⁸ Gli spedizionieri doganali, detti anche doganalisti, si occupano di assistere gli esportatori e gli importatori nell'espletamento di tutte le formalità doganali atte ad introdurre od esportare le merci dentro e fuori i confini del Paese.

Ma i professionisti collusi con le mafie appaiono coinvolti in moltissime altre attività delittuose tipiche dell'agire mafioso: usura, estorsione, sfruttamento della manodopera in nero e sfruttamento della prostituzione legati all'ulteriore reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, minacce⁴⁹, violenza, possesso di armi/ esplosivi, scommesse clandestine, corruzione elettorale, elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e fittizia intestazione di beni. Sono anche spesso coinvolti, per conto delle associazioni mafiose, nei reati in materia di appalti pubblici⁵⁰, in attività che portano all'appropriazione illecita di incentivi statali e/o comunitari⁵¹, nei reati corruttivi, nelle truffe commesse ai danni dello Stato, nel traffico illecito di rifiuti.

Non mancano casi nei quali i professionisti risultano più genericamente coinvolti nel reato di favoreggiamento, o nel passaggio di informazioni (che dovrebbero essere segrete) sui procedimenti pendenti in capo membri delle associazioni mafiose con le quali hanno rapporti⁵².

Si pensi al caso di Santamato Vincenzo: egli, nella veste di spedizioniere doganale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, in concorso con Schiavone Nicola e Schiavone Marco, ha consentito l'esecuzione di ben 101 illecite spedizioni di Kg 6.180.724 di rifiuti speciali costituiti da materie plastiche di provenienza industriale e agricola a mezzo di nr. 274 containers tutti falsamente dichiarati alla Dogana di Taranto come destinati ad un fittizio impianto di recupero alla sede di Hong Kong, ma di fatto dirottati in Cina.

⁴⁹ Si pensi all'ormai famoso caso dell'avvocato Michele Santonastaso, legale difensore del camorrista Francesco Bidognetti, condannato per aver rivolto minacce con l'aggravante dalla finalità mafiosa contro Roberto Saviano e contro i magistrati Raffaele Cantone e Federico Cafiero De Raho, durante la lettura di una istanza di remissione in aula bunker, nell'ambito processo Spartaco nel 2008.

⁵⁰ Per mezzo dell'agire dei professionisti, le cosche mafiose riescono ad aggiudicarsi importanti pubblici appalti, riescono ad imporre le proprie ditte e la propria manovalanza nei subappalti, e questo vale sia nel caso di appalti milionari (come, ad esempio, quello per la ristrutturazione del Museo nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria) sia per appalti più modesti.

⁵¹ Si tratta soprattutto di truffe relative a fondi per l'agricoltura e l'industria manifatturiera. Come scrive AMADORE, op. cit., p. 69, *“quello delle truffe all'Unione Europea è un fenomeno particolarmente preoccupante ed è anche il settore in cui il contributo multidisciplinare dei professionisti sembra più evidente”*. Nel 2006, l'Italia risultava al primo posto per truffe all'Unione Europea: il margine di profitto in questi casi è molto alto, si tratta di occasioni assai ghiotte per la criminalità organizzata mafiosa.

⁵² Si pensi al caso del commercialista reggino Giovanni Zumbo, condannato per concorso esterno per essersi *“reso disponibile a fornire notizie in ordine ad indagini in corso a operazione preventive in preparazione e iniziative di polizia in danno dei sodali, in tal modo rendendone più sicuri i piani*

Vi sono dei reati, poi, che possono essere commessi esclusivamente da alcune categorie di professionisti, in ragione della specifica professione che essi svolgono. Alcuni avvocati, ad esempio, risultano collusi con le associazioni mafiose per aver “portato ambasciate” dentro e fuori le carceri⁵³ o per aver comunicato a clan mafiosi informazioni riguardanti i propri assistiti⁵⁴. Oppure, ancora, accade che alcuni avvocati si impegnino attivamente nello sviamento delle indagini, nell’inquinamento probatorio, nella corruzione di testimoni e periti nell’ambito di procedimenti giudiziari nei quali i membri delle associazioni mafiose, loro assistiti, sono imputati.

Ulteriore esempio è quello dei medici: la loro figura, per la mafia, non è strumentale soltanto a garantire l’assistenza sanitaria ai propri affiliati in condizioni di particolare riservatezza. Essa è fondamentale anche per far ottenere sconti di pena ai propri membri detenuti o per scongiurare la possibilità che venga loro applicato il duro regime carcerario del 41-*bis*. In questi casi, le associazioni mafiose si affidano a medici legali compiacenti che commettano i reati di falsa attestazione in atti destinati all'autorità giudiziaria, di falsa perizia e di false certificazioni⁵⁵.

Alla luce di quanto detto finora, l’immagine del fenomeno di contiguità tra mafie e professionisti acquisita dalla lettura delle fonti giudiziarie a nostra disposizione, è a dir poco inquietante: oggi, su tutto il territorio del nostro Paese, tutte le organizzazioni

criminali del sodalizio e favorendone sia l’ideazione che l’esecuzione”. (Sent. Cass. Pen., 7 gennaio 2016).

⁵³ Anche se in questi casi la Commissione Parlamentare Antimafia tende ad essere molto cauta, dal momento che in pochissime occasioni si è riuscito a dimostrare processualmente un doloso coinvolgimento degli avvocati in tal senso. La Commissione sottolinea piuttosto il rischio di una “*veicolazione involontaria dell’informazione*”, causata dal fatto che un singolo avvocato finisce per difendere 20-30 persone alla volta e fa fatica a “*settorializzare e separare i file, specialmente se si tratta di uno stesso processo*” (Relazione Conclusiva Commissione Parlamentare Antimafia 2018, op. cit., p. 329).

⁵⁴ Si pensi al caso in cui l’assistito voglia pentirsi: l’avvocato può comunicarlo al clan cui appartiene l’assistito.

⁵⁵ Nelle relazioni della Dna degli ultimi dodici anni spesso vengono riportati episodi di tal genere. Si pensi al caso “Villa Verde”, che trae il nome da una clinica psichiatrica privata di Donnici (Cz) nella quale i boss della ‘Ndrangheta venivano ricoverati per evitare il carcere. In capo ad essi, alcuni medici e psicologi complici attestavano inesistenti patologie neuro psichiatriche, redigendo, pertanto, certificazioni sanitarie contenenti dichiarazioni del tutto false.

mafiose stringono rapporti collusivi con professionisti di qualsiasi genere, coinvolgendoli nella realizzazione di qualsivoglia loro attività criminosa.

2. Perché il professionista si rende complice delle mafie

Incute, forse, ancor più paura il fatto che alla base di questo rapporto di complicità tra mafia e professionisti vi siano quasi ed esclusivamente i soldi. Il professionista che offre le proprie capacità e conoscenze alle organizzazioni mafiose, in cambio chiede ed ottiene ciò che ad esse non manca mai: il denaro.

È il denaro, dunque, a muovere queste dinamiche collusive. I professionisti collusi entrano in un contesto, quello mafioso, nel quale non esiste crisi economica.

È pur vero che spesso, in cambio dei propri servizi, oltre ai soldi ottengono beni illegali quali la droga e la compagnia di prostitute, ma è la prospettiva di un guadagno oltre misura che rende fedeli i professionisti nei confronti delle mafie⁵⁶.

L'ingresso in un reticolo mafioso per molti versi può essere equiparato all'appartenenza a certi club esclusivi costituenti vere e proprie comunità di interessi che permettono a ciascun membro di ampliare le proprie risorse sociali⁵⁷: l'inserimento in questi *network* molto estesi, altrimenti irraggiungibili, per i professionisti, è un vero e proprio trampolino di lancio verso sempre nuovi futuri profitti.

Spesso la contiguità dei professionisti nei confronti delle mafie si trasforma in un vero e proprio asservimento perpetuo. Si sente, infatti, parlare frequentemente di professionisti iscritti nel libro paga dei mafiosi: il loro rapporto, in questi casi, non si limita ad uno od a pochi singoli servizi offerti dal professionista, bensì si esplica in un continuo mettersi a disposizione delle organizzazioni criminali.

Tutto ciò non può che farci riflettere sulla debolezza dei valori e dei principi che pervade oggi la nostra società, su quella che i latini chiamavano “decadenza dei *mores*”.

La legalità è un concetto che perde posizioni nella scala dei valori sociali se per arricchirsi le persone comuni sono disposte a rendersi complici di qualsiasi reato ed a

⁵⁶ Come raccontatomi da STEFANO D'ALFONSO in un'intervista, i medici che visitano i latitanti incassano anche 3 o 4 mila euro per ogni singola visita.

⁵⁷ SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, op. cit., p. 51.

favorire chi del delitto ha fatto la propria ragione di vita, quasi come se fossimo in una nuova, moderna ed agghiacciante prospettiva in cui tutto ciò che è male, illegale e, pertanto, sbagliato, viene banalizzato.

Capitolo II

Il ruolo degli ordini professionali nella lotta contro la contiguità alla mafia

Recentemente, la questione della complicità tra mafia e mondo delle professioni liberali, ha destato non poche preoccupazioni anche a livello politico ed istituzionale, sicché, in seno alla Commissione Parlamentare Antimafia, è stato attivato il VI Comitato *“Infiltrazioni nell’economia legale: mafie, impresa e professioni”*, presieduto dal deputato Pd Massimiliano Manfredi⁵⁸.

Nel suo discorso di insediamento, Manfredi ha ammesso che, relativamente al problema della contiguità alla mafia, *“il ruolo dei professionisti non aveva mai trovato la giusta considerazione nelle più alte sedi istituzionali”*. Di conseguenza, ha preannunciato, per il futuro, un cambiamento radicale in merito, ed ha ribadito la necessità di un ritorno al pieno rispetto della legalità da parte di tutte le categorie sociali del Paese: un impegno dal quale nessuno può ritenersi escluso.

I lavori del VI Comitato sono secretati: non possiamo leggere alcun documento su quanto è stato finora affrontato nella sua sede.

Tutto ciò che sappiamo è che il Comitato ha deciso di udire i rappresentanti di otto specifici ordini professionali, scelti sulla base del fatto che le loro relative professioni sono considerate come le più “sensibili”, le più esposte alla possibilità di venire a contatto con le organizzazioni mafiose. Gli otto ordini professionali in questione sono quello degli avvocati, quello dei notai, quello dei commercialisti, l’ordine degli ingegneri, quello degli architetti, quello dei geometri, l’ordine dei medici e quello dei farmacisti.

Sappiamo anche che ai rappresentanti dei suddetti ordini, tra le altre cose, è stato chiesto di dichiarare il numero dei procedimenti deontologici svoltisi dinnanzi agli

⁵⁸ Già membro della Commissione Parlamentare Antimafia dal 2013, ha ottenuto questo nuovo incarico l’8 ottobre 2017.

organi disciplinari interni nei confronti di propri membri condannati per il reato di cui all'art. 416- *bis* c.p. e per reati commessi con l'aggravante mafiosa⁵⁹.

Non possiamo sapere cosa sia stato detto o fatto in queste sedute d'audizione ma sappiamo che, recentemente, Massimiliano Manfredi ha affermato come necessaria l'elaborazione di una normativa unica, atta a regolare quei procedimenti disciplinari interni agli ordini professionali che hanno ad oggetto casi di collusione tra propri membri iscritti e le organizzazioni mafiose⁶⁰. Tanto ci basta per trarre da soli le nostre conclusioni.

Alla base del lavoro del VI Comitato vi è la volontà di comprendere quale sia la posizione che gli ordini professionali (in particolar modo quelli chiamati in audizione), in quanto entità rappresentative della moltitudine di coloro che svolgono una determinata professione ed in quanto enti di diritto pubblico, sono intenzionati ad assumere nei confronti del problema della contiguità tra i propri membri e la mafia. Si interessano alla questione prendendo una posizione fermamente contraria a qualsiasi condotta di tal tipo tenuta dai propri membri? Sono in grado di punirli con durezza? Oppure si smarcano da qualsiasi responsabilità in materia e si mostrano ostili e sfuggenti nei confronti di chiunque sottoponga ai loro occhi la questione, anche soltanto per il timore di perdere un poco della propria autonomia?

1. Segue... il ruolo dell'Ordine Forense nella lotta contro la contiguità alla mafia

Ovviamente non è possibile fare un discorso in generale per tutti gli Ordini professionali esistenti nel nostro Paese: è impossibile anche solo pensare di poterli suddividere in categorie omogenee, dal momento che ciascuno di essi presenta le sue specifiche peculiarità. Tantomeno è possibile, in queste poche pagine, fare un discorso esaustivo passandoli in rassegna tutti, uno per uno.

⁵⁹ Sono stati tralasciati tutti i reati "sentinella" e ciò permette di immaginare che molto probabilmente le informazioni ottenute dal Comitato sono state assai scarse.

⁶⁰ Lo si può leggere nel sito web personale di Massimiliano Manfredi: <http://massimilianomanfredi.it/2017/12/01/il-futuro-ci-appartiene/>

Pertanto, ho dovuto effettuare una scelta e limitare questa mia indagine ad un solo ordine professionale.

Tale scelta è ricaduta sull'Ordine degli Avvocati⁶¹ per una serie di ragioni: innanzitutto perché, come precedentemente constatato, non è raro imbattersi, anche solo leggendo la stampa periodica, in casi di contiguità tra mafia ed avvocati; in secondo luogo perché, di recente, vi è stata una riforma della normativa statale disciplinante l'Ordine Forense che ha riguardato anche il procedimento disciplinare. Mi è parsa questa, dunque, un'ottima occasione per cercare di capire la posizione che il Consiglio Nazionale Forense, in qualità di organo rappresentativo apicale dell'intera categoria professionale, ha deciso di assumere nei confronti di questo scottante tema della collusione tra i propri membri e le organizzazioni mafiose.

Inoltre, non posso nascondere di provare, seppur in lieve misura, una certa qual affinità nei confronti della figura dell'avvocato, in ragione di quello che è stato il mio percorso di studi universitario.

Da ultimo, nella mia scelta ha certamente giocato un ruolo determinante anche l'importanza ed il peso che l'Ordine degli Avvocati ha nel nostro Paese, per storia e numero di iscritti⁶².

Ho ritenuto utile, innanzitutto, esaminare la normativa che oggi disciplina la professione forense, in particolare la legge 31 dicembre 2012 n. 247, entrata in vigore in data 02/02/2013, recante la *Nuova normativa dell'ordinamento della professione forense*, e tutti i relativi suoi regolamenti e decreti di attuazione, emanati dal Consiglio Nazionale Forense⁶³ e dal Ministero della Giustizia⁶⁴.

⁶¹ Esso, è bene ricordarlo, si articola negli Ordini Circondariali (uno per ciascun circondario di tribunale ordinario presente sul territorio del nostro Paese) e nel Consiglio Nazionale Forense.

⁶² Stando agli ultimi dati ufficiali e disponibili, nel 2016, gli Albi ordinari degli esercenti la professione di avvocato in Italia contavano circa 232.515 iscritti, il 52,41% del quale composto da uomini e per il restante 47,59% da donne. Fonte: [Statistiche, Albo Nazionale Telematico, Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia, 2016](#).

⁶³ In particolare il Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 e successive modifiche (l'ultima modifica risale al 29/03/2018), rubricato "*Procedimento disciplinare (ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247)*" ed il Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014.

⁶⁴ In particolare, il Decreto 16 agosto 2016, n. 178, "*Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in*

Per ovvie ragioni, ho deciso di concentrare la mia attenzione in primo luogo sulle norme regolanti l'accesso alla professione forense e, in secondo luogo, sulle norme riguardanti il procedimento disciplinare interno all'Ordine, demandato, dal 2012 in poi, ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense⁶⁵ in "primo grado"⁶⁶ ed in "secondo grado" al CNF stesso.

Le prime, infatti, subordinando l'accesso all'Albo a determinati parametri e regole prescrittive, delineano i requisiti, le qualità che, secondo il nostro ordinamento e quello interno all'Ordine, ciascun avvocato, per divenire tale, dovrebbe possedere.

Le seconde, invece, censurano i comportamenti messi in atto da avvocati che il nostro ordinamento e quello interno all'Ordine non sono disposti a tollerare.

Nel leggere tutte queste norme ho cercato risposte alla seguente domanda: come si pone l'Ordine Forense nei confronti di quegli avvocati che vivono in un condizione di complicità con le mafie?

2. L'analisi della normativa interna all'ordine: l'accesso alla professione forense

Il primo dubbio che ho avuto necessità di chiarire riguarda l'accesso alla professione forense ed i requisiti che l'Ordine pone come necessari per poter ottenere l'iscrizione all'Albo.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge statale 247/2012, "*Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:*

materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

⁶⁵ Previsti dall'art. 50 della l. 31 dicembre 2012, n. 247.

⁶⁶ Prima dell'entrata in vigore della nuova legge 31 dicembre 2012 n. 247 questi organi non esistevano: il potere disciplinare era demandato ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di ciascun Consiglio Circondariale, i quali non erano certo indipendenti rispetto ai relativi Ordini Circondariali stessi. I membri dei Consigli Distrettuali di Disciplina hanno il pregio di essere iscritti in Albi differenti rispetto a quelli del circondario nel quale svolgono la funzione disciplinare: da qui si può presumere una loro maggiore indipendenza ed autonomia.

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis⁶⁷, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense”.

È chiaro a tutti che la legge dello Stato vieti categoricamente l'iscrizione all'Albo di chi abbia subito una condanna *ex art. 416-bis c.p.* o per qualsiasi altro reato commesso con l'aggravante del metodo mafioso⁶⁸. Per tutte le altre ipotesi di reato ivi non previste, essa è meno severa: fa in modo che, infatti, l'ammissione all'Albo dipenda dall'accertamento del possesso della condotta irreprensibile al momento in cui viene effettuata la richiesta di iscrizione⁶⁹.

Mi chiedo, però, per quale motivo, nel novero dei reati di cui alla lettera g, non siano stati inseriti esplicitamente anche i reati di corruzione e di istigazione alla corruzione⁷⁰. La corruzione non è forse oggi uno dei maggiori problemi del nostro Paese? E non è forse vero che le associazioni mafiose fanno un uso sempre più assiduo

⁶⁷ Tra i quali configura anche il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

⁶⁸ Art. 7 del Decreto Legge del 152/1991 convertito nella l. 201/1991: “*Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà*”.

⁶⁹ Tale per cui un reato commesso in un momento assai risalente nel tempo, un c.d. “errore di gioventù”, possa essere “perdonato” al soggetto che oggi mostri di rispettare in tutto e per tutto le prescrizioni contenute nel Codice Deontologico. Vedi [giurisprudenza del C.N.F.](#)

⁷⁰ Artt. 318 ss. Codice Penale.

di queste tipologie di reati? Che preferiscono corrompere, comprare pubblici ufficiali/ incaricati di pubblico servizio, per via diretta o tramite terzi (e qui può entrare in gioco il ruolo di un professionista, di un avvocato) piuttosto che minacciare, uccidere oppure attentare alla vita altrui?⁷¹

Oggi, peraltro, sembra che la mafia prediliga proprio l'utilizzo dello strumento corruttivo per ottenere controllo di territori non adusi ai tradizionali metodi omertosi ed intimidatori. La mafia, dunque, piuttosto che "esportare" il ricorso alla violenza, che al di fuori dei territori di origine non attecchirebbe ed anzi rischierebbe di dar luogo a meccanismi di rigetto, preferisce ricorrere al metodo collusivo⁷², meno abituale ma comunque consolidato per infiltrarsi nel sistema economico ed affaristico delle aree del Paese in cui non era presente (e dove non c'è tuttora, secondo i criteri tradizionali).

Ciò detto, è giusto lasciare al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso in sede processuale l'arduo compito di contrastare queste gravi ipotesi di corruzione? Non è forse necessario un impegno maggiore in questo senso sia in capo allo Stato dal

⁷¹ Si pensi, ad esempio, al noto caso di Mafia Capitale. A tal proposito, si leggano le parole che il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha pronunciato durante gli Stati Generali Lotta alle Mafie, a Milano, presso Palazzo Reale, il 23 - 24 novembre 2017: *"Nei territori originari delle storiche organizzazioni criminali nessuno ha mai dubitato che la corruzione sia uno degli strumenti tipici utilizzati per rendere cogente l'assoggettamento e l'intimidazione ambientale, che rappresentano i dati ontologici della mafia e i tratti caratterizzanti della fattispecie incriminatrice. È lampante che poter far leva sul controllo di pezzi dell'amministrazione pubblica, soprattutto locale, sia determinante per ottenere quel consenso sociale che rappresenta un obiettivo strutturale dell'azione delle mafie. Sotto questo aspetto le mafie hanno dunque dimostrato di essere in grado di fare scelte improntate a una logica utilitarista e assai pragmatica: è di tutta evidenza difatti che "coinvolgere" negli affari dell'organizzazione e nei conseguenti vantaggi economici gli esponenti amministrativi (burocratici e politici), paghi di più che assoggettarli attraverso l'intimidazione e la minaccia. Modalità, queste ultime, che non scompaiono mai del tutto, ma che divengono una extrema ratio da impiegare nei confronti di chi non rispetta i patti o di coloro che invece si rifiutano di scendere a patti (cittadini coraggiosi che non sono mai mancati e che, per fortuna, continuano a non mancare neppure oggi). In tal senso non si può pertanto non dar ragione a chi, talvolta inascoltato, rimarca che un'amministrazione mal funzionante, attraversata da fatti di maladministration o, peggio ancora, di corruzione, è il terreno fertile per l'infiltrazione criminale"*. Per una lettura integrale dell'intervento: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Interventi/dettaglio?id=ee706ce90a778042698dfe79be1af399>.

⁷² Relazione conclusiva Commissione Parlamentare Antimafia, op. cit., pp. 18 ss.

punto di vista della disciplina legislativa sia in capo all'ordine professionale per quanto riguarda la normativa interna?

Del resto, stante il carattere libero dell'accesso alle professioni regolamentate, la legge statale lascia aperta la possibilità che gli ordini professionali pongano limitazioni all'iscrizione nei propri albi professionali, purché esse siano fondate “*su esprese previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale*”⁷³.

Inoltre, leggendo il Resoconto Stenografico della seduta del 4 giugno 2014 della Commissione Parlamentare Antimafia relativa all'Audizione del Presidente del Consiglio Nazionale Forense⁷⁴, è sembrato che il Cnf, organo apicale dell'Ordine professionale, non abbia una precisa percezione del fenomeno della contiguità tra i suoi membri e le mafie né a livello generale né, tantomeno, a livello locale e non sia in grado di riferire se e come gli Ordini circondariali si stiano impegnando per contrastarlo.

Ho deciso, pertanto, di approfondire la questione e di capire se esistono, in qualche misura, ordini circondariali maggiormente virtuosi che pongano, in qualche modo, più rigorose barriere all'entrata.

Ho deciso di limitare la mia indagine agli ordini circondariali allocati in quelle province che sono state indicate, nel recente studio di SCIARRONE e DAGNES⁷⁵, come luogo di maggior presenza del potere delle mafie⁷⁶, inteso sia come *power syndicate*

⁷³ Decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, intitolato “*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”. Le ragioni che sottintendono alla lotta contro la mafia, a parer mio, non possono che essere considerate motivi imperativi di interesse generale.

⁷⁴ Per una lettura integrale: <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/24/audiz2/audizione/2014/06/04/leg.17.stencomm.data20140604.U1.com24.audiz2.audizione.0037.pdf>

⁷⁵ SCIARRONE, DAGNES, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti sociali*, Saggi. Storia e scienze sociali, Donzelli Editore, 2014 pp 38 ss.

⁷⁶ Si tratta di quelle province che registrano, sempre secondo lo studio di SCIARRONE e DAGNES, un indice di *enterprise e/o power syndicate* maggiore od uguale ad 1 (valore della media italiana). Si tratta, cioè, delle province di Palermo Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Napoli, Caserta, Enna, Siracusa, Foggia, Bari, Brindisi, Bologna,

sia come *enterprise syndicate*⁷⁷. Pertanto, ho dovuto considerare 75 ordini circondariali⁷⁸ su circa 140 totali. Accedendo al sito web di ciascuno di essi, ho letto ed esaminato i moduli di iscrizione dei loro rispettivi Albi, proprio allo scopo di capire se qualcuno di essi ponga ulteriori requisiti di accesso, in qualche misura più rigidi, cui subordinare l'esercizio della professione.

Poiché nove di questi 75 ordini non rendono disponibile il modulo di iscrizione sui propri siti web, ho dovuto per forza escluderli dalla mia analisi⁷⁹ ed il numero di ordini considerati si è ridotto inevitabilmente a 66.

Dalla mia analisi, innanzitutto è emerso che 29 su 66 ordini circondariali non paiono ostili alla possibilità che all'interno del loro Albo operi un soggetto pregiudicato per reati anche piuttosto gravi. Gli altri 37 ordini, invece, vietano

Milano, Roma, Firenze, Torino, Benevento, Frosinone, Latina Imperia, Savona, La Spezia, Pisa, Pistoia, Prato, Ravenna, Rimini, Trieste e di tutte le province dell'Abruzzo del Molise e dell'Umbria. È chiaro che, limitando la mia ricerca a questi territori, mi interessava capire se, laddove c'è più mafia e quindi un maggior rischio che i professionisti vengano a contatto con essa, gli ordini circondariali della professione forense si siano muniti di difese migliori.

⁷⁷ Nota bene: la distribuzione sul nostro territorio degli Ordini forensi Circondariali - lo dice la parola stessa - si basa sui Circondari di Tribunale ordinario mentre lo studio di SCIARRONE e DAGNES, come detto poco sopra, è impostato su base provinciale. Considerato che in una sola provincia spesso operano molteplici circondari di tribunale ordinario, ho dovuto tenere in considerazione, nella mia analisi, ciascuno degli ordini circondariali operanti nel territorio di ogni singola provincia indicata da SCIARRONE e DAGNES come luogo di forte presenza del potere mafioso.

Esemplificando, poiché i due studiosi hanno indicato la provincia di Torino come luogo di forte presenza mafiosa, nella mia analisi ho dovuto tenere in considerazione sia l'Ordine di Torino sia quello di Ivrea; allo stesso modo, poiché in Mafie del Nord Reggio Calabria è indicata come una provincia in cui forte è il potere della mafia, ho dovuto tenere in considerazione sia l'Ordine di Reggio Calabria sia quello di Locri, poiché entrambi operano nel territorio della medesima provincia (RC).

⁷⁸ Di seguito elencati gli Ordini Circondariali presi in considerazione: Reggio Calabria, Trapani, Benevento, Caltanissetta, Ferrara, Rimini, Bologna, Palermo, Lamezia Terme, Pistoia, Milano, Lanciano, Busto Arsizio, Torino, Messina, Foggia, Bari, Pavia, Gela, Barcellona Pozzo di Gotto, Larino, Nola, Trieste, Monza, Sulmona, Velletri, Frosinone, Locri, Trani, Prato, Catanzaro, Brindisi, Imperia, Napoli, Roma, Ravenna, Firenze, Pescara, Vibo Valentia, Siracusa, Latina, Santa Maria Capua Vetere, Crotone, Savona, Teramo, L'Aquila, La Spezia, Avezzano, Caltagirone, Cassino, Isernia, Campobasso, Chieti, Perugia, Terni, Spoleto, Tivoli, Torre Annunziata, Vasto, Agrigento, Palmi, Asti, Lodi, Rieti, Livorno, Genova, Sciacca, Patti, Termini Imerese, Catania, Enna, Pisa, Civitavecchia, Marsala, Ivrea.

⁷⁹ Si tratta degli ordini di Patti, Sciacca, Termini Imerese, Catania, Enna, Pisa, Civitavecchia, Marsala, Ivrea

esplicitamente l'iscrizione all'Albo a soggetti che hanno avuto una passata condanna penale.

Il termine condanna penale, però, non è da intendersi qui nella sua accezione più estensiva ed omnicomprensiva, poiché ciascun ordine circondariale lo declina in modo differente: per gli ordini di Reggio C., Trapani, Benevento Caltanissetta e Rimini si tratta di condanne penali emanate a conclusione di procedimenti ordinari ma anche di condanne penali emanate a seguito di patteggiamento, di decreti penali di condanna e di condanne penali con benefici di legge⁸⁰; per gli ordini di Bologna e Palermo si tratta di condanne penali emanate a seguito di procedimento ordinario, di quelle emanate a seguito di patteggiamento e di decreti penali di condanna; per gli ordini di Pistoia, Milano e Lanciano, invece, si tratta di condanne penali emanate a seguito di procedimento ordinario, di quelle emanate a seguito di patteggiamento e di condanne penali con benefici di legge; per gli ordini di Torino e Messina, si tratta solo di condanne penali emanate a conclusione di procedimento ordinario e di quelle emanate a seguito di patteggiamento; gli ordini di Foggia, Bari, Gela, Trieste, Sulmona, Larino, Velletri e Locri, invece, impediscono l'iscrizione solo a chi ha conseguito una condanna penale a seguito di procedimento ordinario.

È evidente che non vi sia, sul punto, omogeneità, né tantomeno chiarezza ed è innegabile che il tutto sia fonte di grosse perplessità: un soggetto che avesse subito decreto penale di condanna per essere stato, ad esempio, sorpreso alla guida ubriaco, non potrebbe iscriversi all'albo di Reggio Calabria ma potrebbe tranquillamente iscriversi a quello di Locri? E ancora, colui che avesse subito condanna penale a seguito di patteggiamento non potrebbe iscriversi all'Albo forense di Caltanissetta ma, probabilmente, potrebbe iscriversi a quello di Gela?

Appare interessante anche notare che nessuno di questi 37 ordini chieda di dimostrare l'assenza di passate condanne penali mediante l'esibizione del c.d. certificato del casellario giudiziale⁸¹. Tutti e 37, infatti, semplicemente richiedono all'iscrivente di autocertificare od auto dichiarare tale requisito, con l'avvertimento

⁸⁰ Questi ordini risultano sicuramente più virtuosi, dal momento che sembrano selezionare con maggior rigore e serietà i membri che andranno a far parte del loro Albo. Si tratta, peraltro, di ordini appartenenti per lo più a territori collocati a Sud del Paese.

⁸¹ Trovo particolarmente assurdo questo fatto. L'esibizione del certificato del casellario giudiziale viene chiesto chi viene assunto in banca e non agli avvocati.

delle sanzioni in cui egli incapperebbe qualora rilasciasse dichiarazioni false/mendaci, ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Tutti e 37 gli ordini, dunque, prospettano un gravoso onere in capo al Consiglio dell'Ordine⁸² che, in sede di valutazione delle domande di iscrizione, dovrebbe verificare la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente (il Consiglio dovrebbe chiedere ed ottenere dalla Procura copia del certificato del casellario penale).

24 ordini su 66, poi, pretendono che sul soggetto richiedente l'iscrizione non incombano procedimenti penali nel momento in cui presenta la richiesta d'iscrizione.

19 ordini sui 24 considerati richiedono questo requisito in aggiunta a quello di non avere subito, in passato, delle condanne penali. Gli altri 5 (ossia quelli di Prato, Brindisi, Catanzaro, Avezzano e La Spezia), invece, non chiedono nulla riguardo alle passate condanne penali.

Anche in questo caso, nessuno dei 24 ordini considerati richiede al soggetto iscrivente di dimostrare l'assenza di procedimenti penali a proprio carico mediante l'esibizione del relativo certificato (quello attestante i carichi pendenti). Anche qui, dunque, l'onere di verificare la veridicità di quanto autocertificato/auto dichiarato dall'iscrivente ricade interamente sul Consiglio dell'Ordine (il Consiglio può ottenere copia del certificato dei carichi pendenti). Si considerino poi i seguenti casi particolari:

- l'ordine di Avezzano, l'ordine di Velletri e quello di Sulmona chiedono che l'istante auto dichiari/autocertifichi di non avere carichi pendenti presso alcuna procura della Repubblica su tutto il territorio nazionale. Poiché non esiste ancora un casellario nazionale dei carichi pendenti⁸³, il Consiglio dell'Ordine avrebbe l'onere eccessivamente gravoso di controllare la veridicità di quanto affermato dall'istante richiedendo il certificato dei carichi pendenti a tutte le 140 procure d'Italia;

⁸² Questo è l'organo di ciascun ordine circondariale preposto all'analisi delle domande di iscrizione all'Albo.

⁸³ Ad oggi, si può ottenere il certificato dei carichi pendenti da una qualsiasi Procura della Repubblica (indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato), la quale, tuttavia, rilascia un certificato che riporta soltanto i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui essa accede ed i relativi giudizi di impugnazione. Esemplicando, la Procura di Torino rilascia il certificato che attesta soltanto i rapporti pendenti dinanzi al tribunale di Torino e le loro eventuali impugnazioni; quella di Reggio Calabria rilascia il certificato attestante solamente i rapporti pendenti dinanzi al tribunale di Reggio Calabria ed eventuali loro impugnazioni, e così via.

- l'ordine di Bologna pretende che il soggetto istante dichiararsi di non avere procedimenti in atto al momento dell'iscrizione né in Italia né all'estero. Il Consiglio dell'Ordine dovrebbe in qualche modo verificare, in questo caso, anche questo tipo di dichiarazione;
- l'ordine di La Spezia, poi, pretende che l'istante dichiararsi di non essere iscritto in alcun registro degli indagati presso alcuna Procura della Repubblica⁸⁴: ciò sottintende, ancora una volta, la sussistenza in capo al Consiglio dell'Ordine dell'onere di verificare, presso ciascuna delle 140 procure d'Italia, l'esistenza di indagini a carico del soggetto iscrivente. Peraltro, si tenga presente che per gravi delitti (non mafiosi) le iscrizioni nel registro delle notizie di reato rimangono segrete fino ad un anno, quindi, questa verifica, in molte occasioni, non può nemmeno essere effettuata.

È evidente come in tutti questi casi si prospettino oneri di verifica eccessivamente gravosi per il Consiglio dell'Ordine e sorge spontaneo domandarsi se effettivamente, nella realtà, essi trovino una qualche reale forma di adempimento.

Sulla base di quanto emerso da questo mio lavoro di analisi dei modelli di iscrizione, ho stilato una sorta di “classifica” degli Ordini Circondariali in ragione della loro maggiore o minore rigidità e severità nel concedere l'accesso al proprio Albo, nella convinzione che essa rifletta, in definitiva, una maggiore o minore sensibilità nei confronti del tema della contiguità tra i propri iscritti e le organizzazioni mafiose. Secondo tale classifica, sono più “virtuosi”, dunque, quegli ordini che pongono, autonomamente, maggiori restrizioni all'entrata e “meno virtuosi” quelli che si attengono semplicemente a richiedere i requisiti previsti dalla l. 247/2012.

Ma se ci sono ordini più intransigenti ed ordini, invece, più tolleranti, maggiormente inclini ad accogliere nel loro Albo anche chi ha avuto una condotta non proprio sempre specchiata, non è forse giusto temere che quella che dovrebbe essere una libera scelta fatta da ciascun futuro avvocato di iscriversi ad un determinato Ordine

⁸⁴ Poiché non avere indagini a proprio carico non significa non avere carichi pendenti (carico pendente è tale dal momento del rinvio a giudizio del soggetto), l'ordine di La Spezia non è nell'elenco di quegli ordini che vietano al soggetto che ha carichi pendenti di iscriversi all'Albo.

Circondariale piuttosto che in un altro, possa essere condizionata da un ragionamento di pura convenienza?

Tabella n° 1: riporta la frequenza con cui si manifestano le condizioni richieste per l'iscrizione ed i relativi ordini che le richiedono.

Condizioni per iscrizione	Frequenza/ n° di ordini circondariali	Nome ordini
Non avere mai subito condanne penali	29	REGGIO C.; TRAPANI; BENEVENTO; CALTANISSETTA; FERRARA; RIMINI; BOLOGNA; PALERMO; LAMEZIA TERME; PISTOIA; MILANO LANCIANO (CH) ; BUSTO ARSIZIO; TORINO; MESSINA; FOGGIA; BARI; PAVIA; GELA; BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME); LARINO (CB); NOLA; TRIESTE; MONZA; SULMONA (AQ); VELLETRI (RM) ; FROSINONE; LOCRI (RC) ; TRANI.
Non avere mai subito condanne a seguito di patteggiamento	15	REGGIO C.; TRAPANI; BENEVENTO; CALTANISSETTA; FERRARA; RIMINI; BOLOGNA; PALERMO; LAMEZIA TERME; PISTOIA; MILANO; LANCIANO (CH); BUSTO ARSIZIO; TORINO; MESSINA.
Non avere mai subito un decreto penale di condanna	8	REGGIO C.; TRAPANI; BENEVENTO; CALTANISSETTA; FERRARA; RIMINI; BOLOGNA; PALERMO.
Non avere mai subito una condanna con benefici di legge	11	REGGIO C.; TRAPANI; BENEVENTO; CALTANISSETTA; FERRARA; RIMINI; LAMEZIA TERME; PISTOIA; MILANO; LANCIANO (CH); BUSTO ARSIZIO.

<p>Non avere carichi pendenti al momento dell'iscrizione</p>	<p>23</p>	<p>REGGIO C.; TRAPANI; BENEVENTO; CALTANISSETTA; FERRARA; BOLOGNA; TORINO; MESSINA; FOGGIA; BARI; PAVIA; GELA; BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME); LARINO (CB); NOLA; TRIESTE; MONZA; SULMONA (AQ); VELLETRI (RM); FROSINONE; PRATO; CATANZARO; BRINDISI; AVEZZANO.</p>
<p>Nessun requisito richiesto</p>	<p>33</p>	<p>PRATO, CATANZARO, BRINDISI, IMPERIA, NAPOLI, ROMA, RAVENNA, FIRENZE, PESCARA, VIBO VALENTIA, SIRACUSA, LATINA, SMCV (CE), CROTONE, SAVONA, TERAMO, L'AQUILA, LA SPEZIA, AVEZZANO, CALTAGIRONE (CT), CASSINO (FR), ISERNIA, CAMPOBASSO, CHIETI, PERUGIA, TERNI, SPOLETO, TIVOLI (RM), TORRE ANNUNZIATA, VASTO, AGRIGENTO, PALMI (RC), ASTI, LODI, RIETI, LIVORNO, GENOVA.</p>

Tabella 2: sulla base di quanto emerso dalla tabella n°1, classifica gli ordini circondariali in “cluster” omogenei.

Tipologie per iscrizione	Numero ordini circondariali corrispondenti al tipo	Nome ordini
<p>Ordini “assolutamente intransigenti”.</p> <p>Richiedono che l’iscrivente non abbia mai avuto CONDANNE PENALI + CONDANNE PER PATTEGGIAMENTO + DECRETO PENALE DI CONDANNA + CONDANNE CON CONCESSIONE BENEFICI DI LEGGE + CARICHI PENDENTI</p>	5	REGGIO C.; TRAPANI; BENEVENTO; CALTANISSETTA; FERRARA.
<p>Ordini “intransigenti in modo incompleto”.</p> <p>Richiedono che l’iscrivente non abbia mai avuto CONDANNE PENALI + CONDANNE PER PATTEGGIAMENTO + DECRETO PENALE DI CONDANNA + CARICHI PENDENTI</p> <p>Richiedono che l’iscrivente non abbia mai avuto CONDANNE PENALI + CONDANNE PER</p>	1	BOLOGNA.
<p>Richiedono che l’iscrivente non abbia mai avuto CONDANNE PENALI + CONDANNE PER</p>	1	TORINO.

<p>PATTEGGIAMENTO + CARICHI PENDENTI</p> <p>Richiedono che l'iscrivente non abbia mai avuto CONDANNE PENALI + CARICHI PENDENTI</p>	<p>12</p>	<p>FOGGIA; BARI; PAVIA; GELA; BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME); LARINO (CB); NOLA; TRIESTE; MONZA; SULMONA (AQ); VELLETRI (RM); FROSINONE.</p>
<p>Ordini “relativamente selettivi”.</p> <p>Richiedono che l'iscrivente non abbia mai avuto CONDANNE PENALI + CONDANNE PER PATTEGGIAMENTO + DECRETO PENALE DI CONDANNA</p> <p>Richiedono che l'iscrivente non abbia mai avuto CONDANNE PENALI + CONDANNE PER PATTEGGIAMENTO + CONDANNE CON CONCESSIONE BENEFICI DI LEGGE</p> <p>Richiedono che l'iscrivente non abbia mai avuto CONDANNE PENALI + CONDANNE PER PATTEGGIAMENTO</p> <p>Richiedono che l'iscrivente non abbia mai avuto CONDANNE PENALI</p>	<p>1</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>PALERMO.</p> <p>LAMEZIA TERME; PISTOIA; MILANO; LANCIANO (CH); BUSTO ARSIZIO.</p> <p>MESSINA.</p> <p>LOCRI (RC); TRANI.</p>
<p>Ordini “selettivi in modo poco comprensibile”.</p> <p>Richiedono che l'iscrivente non abbia, AL MOMENTO</p>	<p>4</p>	<p>PRATO; CATANZARO; BRINDISI; AVEZZANO.</p>

DELL'ISCRIZIONE, CARICHI PENDENTI.		
Ordini “non selettivi”. Non richiedono alcun requisito ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla legge.	33	IMPERIA, NAPOLI, ROMA, RAVENNA, FIRENZE, PESCARA, VIBO VALENTIA, SIRACUSA, LATINA, SMCV (CE), CROTONE, SAVONA, TERAMO, L'AQUILA, LA SPEZIA, AVEZZANO, CALTAGIRONE (CT), CASSINO (FR), ISERNIA, CAMPOBASSO, CHIETI, PERUGIA, TERNI, SPOLETO, TIVOLI (RM), TORRE ANNUNZIATA, VASTO, AGRIGENTO, PALMI (RC), ASTI, LODI, RIETI, LIVORNO, GENOVA.

3. L'analisi della normativa interna all'ordine: le condizioni per la re- iscrizione all'Albo

Anche l'istituto della re- iscrizione in seguito a cancellazione amministrativa⁸⁵ sembra sollevare parecchie perplessità. Per espressa previsione del 15esimo comma dell'art. 17 della l. 247/2012, la cancellazione amministrativa non ha conseguenze irreparabili ed è possibile procedere ad una nuova iscrizione all'Albo, previa

⁸⁵ Già di per sé la cancellazione amministrativa solleva perplessità dal momento che viene pronunciata dal Consiglio dell'Ordine (d'ufficio o su richiesta del Procuratore Generale) ogni qualvolta sia venuto meno uno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo previsti dell'art. 17 (lett. *a-h*) della l. 247/2012. Ciò significa che, ad esempio, se un avvocato iscritto all'Albo dell'ordine *x* viene sottoposto all'esecuzione di una pena detentiva o di una misura cautelare interdittiva (facendo venire meno il requisito di cui alla lett. *f*) deve essere cancellato dall'ordine in via amministrativa. La stessa cosa dovrebbe accadere se riportasse condanna per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o per quelli previsti agli artt. 372, 373, 374, 374- bis, 377, 377-bis, 380 e 381 c.p. (facendo venire meno il requisito di cui alla lett. *g*) oppure se smettesse di godere del pieno esercizio dei diritti civili (facendo venire meno il requisito previsto alla lett. *d*) e così via. Nel caso in cui, in capo all'avvocato, venisse a mancare la condotta irreprensibile secondo il Codice Deontologico (previsto alla lett. *h*), allora egli si troverebbe nella situazione in cui potrebbe essere colpito sia cancellazione amministrativa, sia dal procedimento disciplinare, dal momento che essi sembrano avere i medesimi presupposti. Sarebbe auspicabile, dunque, un chiarimento su quale sia il rapporto tra cancellazione amministrativa (operata dal Consiglio dell'Ordine) ed il giudizio disciplinare (svolto dai Consigli di Disciplina) e sui presupposti di ciascuno dei due istituti.

dimostrazione della cessazione di quegli eventi che avevano determinato la cancellazione, dell'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali era stata concessa, in origine, l'iscrizione e del possesso dei requisiti di cui dalle lettere *b* a *g* dell'art. 17, comma 1, della l. 247/2012.

Pertanto, un avvocato che avesse subito la cancellazione dall'Albo per via dell'esecuzione di una condanna penale, potrebbe richiedere di esservi riammesso una volta finito di scontare la pena. Dovrebbe, a quel punto, dimostrare di non aver riportato una delle condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3- *bis* c.p.p. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374- *bis*, 377, 377-*bis*, 380 e 381 c.p. (lett. *g*); di godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici (lett. *d*); di aver superato l'esame di abilitazione (lett. *b*) e così via, senza che venga richiesto di dimostrare il possesso di una condotta irreprensibile secondo il codice deontologico (lett. *h*). Che senso ha tutto questo? Per quale motivo un avvocato che sia stato cancellato dall'ordine, ha il diritto di esservi riammesso senza previa valutazione della sua condotta?

È evidente, qui, l'asimmetria normativa tra questo caso e quello dell'iscrizione vera e propria, dato che la legge prevede esplicitamente che un soggetto, per poter essere inserito nell'Albo forense, debba possedere una condotta irreprensibile secondo i dettami del Codice Deontologico.

Non riesco a trovare una spiegazione plausibile a tale asimmetria normativa, a meno di non ravvisare una sorta di "protezionismo", di eccessiva benevolenza da parte dell'Ordine forense nei confronti di coloro i quali avevano già visto riconosciuto il loro *status* di avvocati.

Per capire se, eventualmente, anche in questo caso, esistano ordini circondariali più diligenti, più attenti nel riammettere all'Albo soggetti da esso precedentemente cancellati, ho ricercato, nei siti web di quei 75 ordini già sopra considerati, i moduli per la re-iscrizione. Purtroppo mi è stato possibile scovarne solo 19 (quelli dell'Ordine di Torino, di Bari, L'Aquila, Viterbo, Palermo, Pistoia, Milano, Busto Arsizio, Messina, Locri, Firenze, Sulmona, Siracusa, Pescara, Roma, Napoli, Brindisi, Rieti e Terni), poiché la maggior parte degli ordini circondariali non li rende fruibili via web.

L'analisi dei moduli disponibili è ovviamente riduttiva e poco significativa dal punto di vista statistico (19 ordini su 140 sono davvero pochi), ma tengo lo stesso a riportare brevemente, qui di seguito, quanto da essa emerso.

Innanzitutto, è emerso che gli ordini di Roma, Napoli, Brindisi, Terni e Firenze non richiedono alcun requisito ulteriore rispetto a quelli già previsti dal comma 15

dell'art. 17 della l. 247/2012: non oppongono alcuna resistenza alla possibilità di accogliere nuovamente nei loro rispettivi Albi persone pregiudicate per reati anche gravi, persone sottoposte a procedimenti penali in corso oppure ancora persone la cui condotta non risulta conforme ai dettami del Codice Deontologico. Viene da pensare, dunque, che questi ordini non impedirebbero la re- iscrizione all'Albo in capo ad un soggetto che, ad esempio, avesse appena finito di espiare una pena detentiva per un grave reato di corruzione.

Solamente 5 ordini (l'Ordine di Pescara, l'Ordine di Siracusa, quello di Viterbo, quello di Milano e quello di Pistoia) richiedono esplicitamente che il re- iscrivente possieda una condotta irreprensibile. Per gli ordini di Pescara e Siracusa, questo è l'unico requisito richiesto in più rispetto a quelli previsti di *default* dalla legge⁸⁶; per gli altri tre ordini, invece, non è così. I loro moduli di re- iscrizione, infatti, pretendono anche che colui che fa domanda, per poter essere riammesso all'Albo, non debba aver mai subito condanne penali di alcun genere.

Anche gli ordini di Torino, Bari, L'Aquila, Palermo, Locri e Messina impediscono la re- iscrizione a chi ha subito condanne penali, senza però richiedere anche il possesso della condotta irreprensibile.

Solamente gli ordini di Torino, Bari, L'Aquila e Viterbo pretendono, in aggiunta all'assenza di condanne penali, che il re- iscrivente non abbia, nel momento in cui presenta la relativa domanda, procedimenti penali pendenti.

⁸⁶ Se la logica non mi inganna, ciò significa che una precedente condanna penale anche detentiva per reato grave potrebbe essere sintomo, per il Consiglio di ciascuno di questi Ordini, dell'assenza di una condotta irreprensibile in capo al re- iscrivente e, dunque, sufficiente ad impedirne la riammissione nell'Albo. Ma significa anche che, se la condanna penale fosse assai risalente nel tempo, il Consiglio potrebbe non tenerne conto, giudicando il soggetto meritevole di una riammissione sulla base della mera sussistenza di una condotta irreprensibile al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Tabella indicante la frequenza con cui vengono riportate le condizioni per la reiscrizione.

Tipologie per reiscrizione	Numero ordini circondariali corrispondenti al tipo	Nome ordini
NO CONDANNE PENALI + NO PATTEGGIAMENTO + NO CARICHI PENDENTI	1	TORINO.
NO CONDANNE PENALI + NO CARICHI PENDENTI	2	BARI; L'AQUILA.
NO CONDANNE PENALI + NO CARICHI PENDENTI + CONDOTTA IRREPENSIBILE	1	VITERBO.
NO CONDANNE PENALI + NO PATEGGIAMENTO + NO DECRETO PENALE DI CONDANNA	1	PALERMO.
NO CONDANNE PENALI + NO PATTEGGIAMENTO + NO CONDANNA CON BENEFICI DI LEGGE + CONDOTTA IRREPENSIBILE	3	MILANO; PISTOIA; BUSTO ARSIZIO.
NO CONDANNE PENALI + NO PATTEGGIAMENTO	1	MESSINA.
NO CONDANNA PENALE	1	LOCRI.
NON AVERE CARICHI PENDENTI	1	SULMONA.
CONDOTTA IRREPENSIBILE	2	SIRACUSA; PESCARA.
NESSUN REQUISITO ULTERIORE RISPETTO A	6	ROMA; NAPOLI; BRINDISI; TERNI; FIRENZE; RIETI.

QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE		
-----------------------------	--	--

Anche in questo caso, allora, ci troviamo dinnanzi ad un istituto, quello della re-iscrizione in seguito a cancellazione, che, in assenza di una regolamentazione unica per tutto l'Ordine Forense a livello nazionale, risulta disciplinato in maniera autonoma da ciascun ordine circondariale.

In virtù di una tale disomogenea disciplina, analogamente a quanto già detto relativamente all'iscrizione, ragioni di convenienza e di opportunismo potrebbero ben condizionare la scelta di entrare in un ordine circondariale piuttosto che in un altro.

E ancora, incrociando le informazioni ottenute dall'analisi delle domande di iscrizione con quelle ottenute dall'esame dei moduli di re-iscrizione seguita a cancellazione, sorge spontaneo chiedersi se un soggetto cancellato, ad esempio, dall'Albo di L'Aquila, sapendo di non potersi re-iscrivere nel medesimo circondario per via di un procedimento penale in corso, possa domandare ed ottenere l'iscrizione *ex novo* (una volta valutata la sussistenza della condotta irrepreensibile), ad esempio, all'Albo dell'ordine di Pescara, che non considera il carico pendente come condizione ostativa alla re-iscrizione.

Allo stesso modo, verrebbe da domandarsi se un soggetto cancellato dall'Albo di Pistoia per via dell'esecuzione di una pena detentiva, sapendo di non potersi re-iscrivere, possa domandare ed ottenere l'iscrizione *ex novo* all'Albo dell'Ordine di Firenze oppure a quello di Prato, qualora il Consiglio dell'Ordine valutasse quella condanna come risalente nel tempo, reputando sussistente la condotta irrepreensibile.

In conclusione, senza dilungarmi ulteriormente sulla questione, ciò che sembra rilevante ai fini del tema oggetto di questa tesi è una generale sensazione di inadeguatezza, rispetto al problema della contiguità alla mafia, delle norme disciplinanti l'accesso alla professione forense. Esse, anche in ragione della loro disomogeneità a livello nazionale e della loro- in alcuni casi- scarsa comprensibilità, si mostrano incapaci ad esprimere una posizione di seria, dura e di ferma ostilità nei confronti di chi è colluso con la mafia.

Da ultimo, forse un po' provocatoriamente, voglio riportare qui di seguito l'art. 35, comma 1, lett. *f* della l. 247/2012: *“il Consiglio Nazionale Forense promuove le attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di*

rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione di accesso alla stessa". Forse, proprio in ragione di questa espressa previsione normativa, sarebbe giusto che il CNF spendesse più energie per un maggior impegno in questo senso.

È pur vero, però, che il CNF spesso sembra non possedere strumenti che lo rendano davvero capace di incidere sugli ordini circondariali e di condizionarne l'operato. Lo ha sottolineato anche lo stesso Presidente del CNF dinnanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia, in un'audizione tenutasi il 4 giugno 2014, pronunciando le seguenti parole: *"Il CNF non soltanto aveva chiesto maggiori poteri di intervento e di direzione degli ordini, ma anche la possibilità di riformare in pejus le sanzioni comminate dagli ordini locali. Purtroppo, queste nostre aspettative sono andate deluse...La proposta che avevamo presentato al Ministro Alfano era ben più rigorosa di quella che il Parlamento ha approvato"*.

Forse, allora, sarebbe auspicabile anche un intervento legislativo che fosse un minimo più consapevole della necessità di uniformare a livello nazionale le regole che disciplinano il funzionamento e la fisionomia di un ordine professionale così importante e che conta un così elevato numero di iscritti.

La riduzione dell'autonomia dei singoli Ordini Circondariali rispetto all'organo apicale dell'Ordine professionale stesso potrebbe costituire, in definitiva, seppur indirettamente, un aiuto alla lotta contro la contiguità alla mafia.

4. L'analisi della normativa interna all'Ordine: il Codice Deontologico ed il procedimento disciplinare

Anche la normativa regolante il nuovo procedimento disciplinare dell'Ordine Forense merita qualche considerazione. Bisogna dire che essa è entrata in vigore da poco⁸⁷ ed ha subito ulteriori modifiche in tempi ancor più recenti⁸⁸, per cui è difficile esprimere un giudizio in merito ad essa ed al suo operato.

⁸⁷ 1 gennaio 2015.

⁸⁸ Le ultime modifiche risalgono al 24 marzo 2017 e ancor più recentemente, al 28 marzo 2018.

Mi interessa, però, riportare in questa sede, ancora una volta, dei dubbi e delle perplessità emerse sia dalla lettura della normativa in materia sia da una breve intervista posta a Stefano D'Alfonso.

In primo luogo, l'art. 29, lett. *f* della l. 247/2012 afferma che il Consiglio dell'Ordine deve vigilare sulla condotta degli iscritti e l'art. 11 del Regolamento sul procedimento disciplinare afferma che il Consiglio dell'Ordine, quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, deve immediatamente dare avvio al procedimento disciplinare dinnanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Rimane assolutamente centrale la figura del Consiglio dell'Ordine: dalla sua attivazione dipende il procedimento disciplinare. Ma chi controlla che il Consiglio dell'Ordine effettivamente si adoperi con prontezza in tal senso? Dalla lettura delle norme in materia non sembra esistere un simile tipo di controllo⁸⁹.

Forse sarebbe stato meglio evitare l'ulteriore passaggio attraverso il Consiglio dell'Ordine ed instaurare un rapporto diretto tra Procure e Consigli Distrettuali di Disciplina, organi sui quali il CNF può, ora, per espressa previsione di legge, svolgere ispezioni.

Si tenga anche conto del fatto che spesso sono le Procure a non informare gli Ordini Circondariali dei reati contestati in capo ai propri iscritti di cui spesso gli Ordini vengono a conoscenza tramite la stampa periodica.

Un altro aspetto interessante introdotto dalla recente normativa consiste nel superamento della c.d. pregiudiziale penale⁹⁰: prima della riforma, il giudice disciplinare, prima di pronunciarsi, doveva attendere la conclusione del giudizio penale per evitare che la propria decisione andasse a confliggere con esso, qualora oggetto dei due procedimenti fossero stati i medesimi fatti⁹¹.

⁸⁹ Qui nuovamente sorge il problema già esposto in precedenza degli scarsi poteri di intervento e di direzione sugli Ordini Circondariali in capo al CNF.

⁹⁰ Al riguardo, si legga, D'ALFONSO, *Professioni liberali e area grigia. Per un'antimafia degli ordini professionali*, in *Camorra, mercati e imprese*, a cura di BRANCACCIO, p. 246.

⁹¹ Meccanismo stabilito dalla celebre sentenza della Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 4893/06 nella quale venne affermato che, a seguito della novella introdotta dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, con la quale venne modificato l'art. 653 c.p.p., quest'ultimo non poteva che interpretarsi nel senso di stabilire una vera e propria pregiudiziale penale rispetto al procedimento disciplinare.

Dal 2015, invece, in simili occasioni, il procedimento in sede disciplinare può iniziare immediatamente ed indipendentemente da quello penale⁹²: se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può⁹³ essere a tal scopo sospeso per un massimo di due anni.

La nuova normativa, inoltre, prevede che, qualora per i medesimi fatti il procedimento disciplinare abbia portato ad una condanna mentre il procedimento penale ad un'assoluzione, la prima debba essere annullata⁹⁴. Come sottolineato da Stefano D'Alfonso, colui che ha subito la condanna disciplinare potrebbe giustamente esperire azione di risarcimento per danno proprio nei confronti dei giudici disciplinari: questa ipotesi potrebbe spaventare soprattutto quei piccoli ordini che non hanno grandi disponibilità economiche. Stando così le cose, il Consiglio Distrettuale di Disciplina potrebbe lucidamente decidere di non intraprendere un'azione disciplinare e di attendere comunque il giudizio penale.

È evidente, allora, che il giudice disciplinare potrebbe non essere sempre completamente autonomo ed indipendente nel suo agire.

Strettamente ed inevitabilmente legato alle regole del procedimento disciplinare forense è il Codice Deontologico forense, la cui violazione è presupposto per l'attivazione del procedimento disciplinare stesso.

⁹² Art. 54 l. 247/2012, rubricato “Rapporto con il processo penale”.

⁹³ Sottintende discrezionalità in capo al giudice disciplinare.

⁹⁴ Art. 55 l. 247/2012, “Riapertura del procedimento”: “Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso”.

Del suddetto Codice Deontologico, si può dire che, a differenza di quanto accade per altri ordini professionali, esso non contenga alcun riferimento prescrittivo, alcuna disposizione esplicitamente mirata a contrastare il fenomeno della contiguità tra avvocati e mafia.

L'art. 5 del Codice Deontologico dell'ordine degli ingegneri, ad esempio, è espressamente dedicato alla "legalità": esso sancisce quale "*grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare*". Nel Codice Deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, poi, si afferma esplicitamente che il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso costituisce una violazione delle regole di condotta cui si deve attenere il professionista.

Tali presupposti normativi pongono le condizioni per un corretto e sensibile esercizio del potere disciplinare in presenza di forme di collusione e favoreggiamento aggravato per reati di mafia e svolgono anche una funzione di ideale aspirazione etica delle attività professionali e del ruolo sociale e culturale del professionista⁹⁵. Nel Codice Deontologico Forense, purtroppo, di simili disposizioni non v'è traccia. Sarebbe auspicabile, pertanto, una sua riforma in tal senso.

⁹⁵ Come sottolinea giustamente D'ALFONSO, op. cit., p. 229.

Conclusioni

In conclusione, non si può negare, oggi, la diffusione, nel nostro Paese, del fenomeno di collusione tra mafia e professionisti: proprio di tale diffusione ho tentato di dar conto nella prima parte di questo mio breve lavoro, basandomi sui dati e le informazioni divulgate dalla suprema autorità giudiziaria preposta alla lotta contro la mafia.

Nella seconda parte di questa tesi, ho cercato di far emergere quale indispensabile ruolo possano ricoprire gli ordini professionali nella lotta contro qualsiasi forma di contiguità tra i propri membri e le organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e l'importanza di un loro continuo e costante coinvolgimento in questo senso.

Tengo a ribadire che non v'è e non v'è mai stata, da parte mia, alcuna pretesa di trattare con esaustività e completezza l'argomento. Quello della contiguità tra mafia e professionisti è un argomento ancora tutto da indagare, pertanto sarebbe auspicabile che fosse, in futuro, oggetto di ben più approfonditi ed interessanti studi.

Appendice

Si veda, qui riportato, il lavoro di analisi delle relazioni della Direzione Distrettuale Antimafia i cui risultati sono stati esposti al capitolo I, paragrafo 1.

Tabella 1: vengono riportate tutte le osservazioni relative a casi/ ipotesi di contiguità alla mafia emersi dalla lettura delle suddette relazioni. Per ogni osservazione viene indicato l'anno, la Regione, il gruppo criminale coinvolto, l'attività illegale cui partecipa il professionista e la professione da questi svolta.

Anno	Regione	Gruppo criminale	Professione	Attività illegale
2006	nd	Cosa nostra	Nd	nd
2006	nd	Cosa nostra	Nd	nd
2006	nd	Cosa nostra	Nd	Riciclaggio
2006	Lombardia	Camorra	Nd	Narcotraffico; Contrabbando; Estorsione; Usura
2006	Emilia Romagna	Camorra	Nd	Riciclaggio
2006	Sicilia	Cosa nostra	Nd	Infiltrazione nella P.A.
2006	Emilia Romagna	Camorra	Nd	Riciclaggio
2006	Lombardia	Camorra	Nd	Narcotraffico; Contrabbando; Estorsione; Usura
2006	nd	nd	Nd	nd
2006	Campania	Camorra	Nd	Riciclaggio
2006	Campania	Camorra	Nd	Riciclaggio
2006	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2006	Sicilia	Cosa nostra	Intermediari finanziari	Riciclaggio
2006	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2006	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2006	Sicilia	Cosa nostra	Avvocati; Medici	nd
2006	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2006	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2006	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2006	Sicilia	Cosa nostra	Nd	Lavori pubblici
2006	Sicilia	Cosa nostra	Nd	Favoreggiamento
2006	Lazio	Cosa nostra	Nd	Usura; Estorsione
2006	Sicilia	nd	Medici	Falsa perizia
2006	nd	Cosa nostra	Architetto	Appalti
2006	Calabria	Ndrangheta	Architetto	nd
2006	Calabria	Ndrangheta	Architetto	nd
2006	Calabria	Ndrangheta	Ingegnere	nd

2006	Lazio	Cosa nostra	Nd	Appalti
2006	Campania	Criminalità org. Cinese	Funzionari doganali	Contraffazione; Contrabbando
2006	nd	nd	Funzionari doganali	Contrabbando
2006	Campania	Criminalità org. Cinese	Funzionari doganali	Contraffazione; Contrabbando
2008	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2008	nd	Cosa nostra	Nd	Appropriazione incentivi statali/comunitari
2008	Campania	Camorra	Nd	nd
2008	Campania	Camorra	Nd	nd
2008	Campania	Camorra	Nd	nd
2008	Campania	Camorra	Nd	nd
2008	Campania	Camorra	Nd	Sviamento indagini/ inquinamento probatorio
2008	Campania	Camorra	Nd	Sviamento indagini/ inquinamento probatorio
2008	nd	nd	Nd	nd
2008	nd	Ndrangheta	Intermediari finanziari	nd
2008	nd	Ndrangheta	Commercialisti; Medici	nd
2008	Lombardia	nd	Nd	Riciclaggio
2008	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2008	Sicilia	Cosa nostra	Intermediari finanziari	Riciclaggio
2008	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2008	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2008	Sicilia	Cosa nostra	Medici; Avvocati	nd
2008	Sicilia	Cosa nostra	Nd	Lavori pubblici
2008	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2008	Sicilia	Cosa nostra	Nd	Favoreggiamento; Appalti
2008	Lazio	nd	Intermediari finanziari	Appalti
2008	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2008	Puglia	Criminalità org. Cinese	Nd	favoregg. Immigrazione clandestina
2008	Marche	Criminalità org. Cinese	Avvocati; Commercialisti	favoregg. Immigrazione clandestina
2008	Sicilia; Calabria; Campania	nd	Avvocati	Favoreggiamento
2008	Lombardia	Ndrangheta	Avvocato	Riciclaggio
2008	Calabria	Org. Criminale tunisini-marocch.	Avvocato	favoregg. Immigrazione clandestina
2008	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2008	Trentino	nd	Medico	Traffico sostanze dopanti
2008	Sicilia	nd	Medici	Traffico sostanze dopanti
2008	Sicilia	Cosa nostra	Medici	Concorso esterno ass. mafiosa
2008	Sicilia	Cosa nostra	Geometra	Estorsione; Concussione; Corruzione
2008	Sicilia	Cosa nostra	Geometra	Concorso esterno ass. mafiosa
2008	Sicilia	Cosa nostra	Architetto (funzionario tecnico del comune)	Favoreggiamento; appalti; esplosivi
2008	Friuli	Criminalità org. Cinese	Commercialisti	favoregg. Immigrazione clandestina; Sfruttamento manodopera in nero
2008	nd	Criminalità org. Cinese; Camorra	Funzionari doganali	Contraffazione; corruzione; falso
2008	Campania	Criminalità org. Cinese	Funzionari doganali	Contraffazione
2008	Campania	Criminalità org. Cinese	Funzionari doganali	Contraffazione; Contrabbando

2010	Calabria	Ndrangheta	Nd	Concorso esterno ass. mafiosa
2010	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2010	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2010	Puglia	gruppi criminali pugliesi	nd	nd
2010	nd	Criminalità org. Cinese	Commercialisti	Contraffazione
2010	nd	nd	nd	Riciclaggio
2010	Calabria	Ndrangheta	nd	Appalti; Appropriazione fondi comunitari
2010	Puglia	SCU	nd	nd
2010	Lombardia	Ndrangheta	nd	nd
2010	Lombardia	Ndrangheta	Avvocati; Commercialisti	Riciclaggio
2010	Lombardia	Ndrangheta	Nd	Riciclaggio; Usura
2010	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2010	Sicilia	Cosa nostra	Nd	nd
2010	Calabria	Ndrangheta	Commercialista	passaggio info ai clan
2010	Piemonte	Ndrangheta	Nd	Riciclaggio
2010	Piemonte	nd	Avvocati; Medici	Truffe in danno di assicurazioni
2010	Sicilia	italiani- cinesi- nigeriani	Avvocato	favoregg. Immigrazione clandestina
2010	Sardegna	nd	Avvocato	Riciclaggio
2010	Lombardia	nd	Avvocato	Riciclaggio; Narcotraffico
2010	Campania	Camorra	Avvocato	Riciclaggio; minacce
2010	Calabria	Ndrangheta	Avvocati	Turbativa d'asta
2010	Abruzzo	Ndrangheta	Commercialista	Appalti
2010	Calabria	Ndrangheta	Medico	Favoreggiamento
2010	Lazio	nd	Ingegneri	Appalti
2010	Campania	Camorra	Geometra	Appalti
2010	Campania	Camorra	Geometra	Estorsione
2010	nd	Criminalità org. Cinese	Funzionari doganali	Contrabbando
2010	Puglia	Criminalità org. Cinese	Funzionari doganali	Contrabbando
2010	Toscana	Criminalità org. Cinese	Intermediari finanziari	Riciclaggio
2010	Lazio	Criminalità org. Cinese	Intermediari finanziari	Riciclaggio
2011	nd	Camorra	Commercialisti, notai, avvocati, intermediari finanziari	Riciclaggio
2011	Campania	Camorra	Nd	Occultamento capitali all'estero
2011	Campania	Camorra	Avvocati	Favoreggiamento
2011	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2011	Calabria	Ndrangheta	Commercialista	passaggio info ai clan
2011	Puglia	SCU	Nd	Usura; truffe in danno di assicurazioni; appalti; contrabbando
2011	nd	Criminalità org. Cinese	Nd	favoregg. Immigrazione clandestina
2011	Puglia	gruppi criminali pugliesi	Nd	Usura
2011	Calabria	Ndrangheta	Nd	Riciclaggio
2011	Calabria	Ndrangheta	Nd	Appalti; Appropriazione fondi comunitari
2011	Puglia	gruppi criminali pugliesi	Intermediari finanziari	Riciclaggio; detenzione e porto di armi e materie esplodenti; estorsione

2011	Puglia	Marocchini e nigeriani	Avvocato	favoregg. Immigrazione clandestina
2011	Sicilia	Cosa Nostra	Avvocati; medici	nd
2011	Abruzzo	Ndrangheta	Commercialista	Appalti
2011	nd	Camorra	Intermediari finanziari	Occultamento capitali all'estero; riciclaggio
2011	Toscana	Criminalità org. Cinese	Intermediari finanziari	Riciclaggio
2011	Calabria	Ndrangheta	Intermediari finanziari	Occultamento capitali all'estero; riciclaggio
2011	Lazio	Criminalità org. Cinese	Intermediari finanziari	Riciclaggio
2011	nd	Criminalità org. Cinese	Funzionari doganali	Contrabbando
2011	nd	Camorra	Funzionari doganali	Contrabbando
2011	nd	Cosa Nostra	Geometra	Estorsione
2012	Calabria	Ndrangheta	Commercialista; avvocato	passaggio info ai clan
2012	Calabria	Ndrangheta	Medici legali	Falsa perizia
2012	Puglia	gruppi criminali pugliesi	Nd	Riciclaggio
2012	nd	Criminalità org. Cinese	Nd	Contraffazione; contrabbando
2012	nd	Criminalità org. Cinese	consulenti fiscali	Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; frode fiscale; truffa ai danni dello Stato
2012	nd	Criminalità org. Cinese	consulenti fiscali	frode fiscale; truffa ai danni dello Stato
2012	nd	Criminalità autoctona+ criminalità dei balcani	Nd	Scommesse clandestine; riciclaggio
2012	Emilia Romagna	nd	Nd	elusione delle disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali
2012	Calabria	Ndrangheta	Nd	Appalti pubblici
2012	Sicilia	Cosa Nostra	Nd	nd
2012	Lombardia	Ndrangheta	Nd	nd
2012	Lombardia	Ndrangheta	Avvocati; medici	Concorso esterno; favoreggiamento; corruzione
2012	Sicilia	Cosa Nostra	Architetto	nd
2012	Sicilia	Cosa Nostra	Nd	favoreggiamento; possesso armi ed esplosivi; appalti pubblici
2012	Sicilia	Cosa Nostra	Nd	nd
2012	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2012	Calabria	Ndrangheta	Nd	Corruzione elettorale
2012	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2012	Lazio	nd	Nd	nd
2012	Sicilia	Cosa Nostra	Avvocati; medici	nd
2012	Calabria	Ndrangheta	Avvocato	nd
2012	Sicilia	Cosa Nostra	Avvocati; medici	trasferimento fraudolento di valori; elusione delle disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali
2012	Calabria	Ndrangheta	avvocato; medico	False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria;
2012	Calabria	Ndrangheta	medici	falsa attestazione in atti destinati all'autorità giudiziaria; falsa perizia
2012	Calabria	Ndrangheta	Medico	Assistenza all'associato
2012	Lazio	nd	Medico	falsa attestazione in atti destinati all'autorità giudiziaria; falsa perizia
2012	Sicilia	Cosa Nostra	Architetto	Appalti pubblici
2012	Lombardia	Criminalità nigeriana	Intermediario finanziario	Trasferimento capitali all'estero
2012	Puglia	gruppi criminali pugliesi	Spedizioniere doganale	traffico illecito di rifiuti
2012	Calabria	Criminalità org. Cinese	Spedizioniere doganale	Introduzione merci contraffatte
2012	Calabria	Criminalità org. Cinese	Spedizioniere doganale	Introduzione merci contraffatte

2014	nd	nd	Nd	nd
2014	Sicilia	nd	Nd	nd
2014	nd	Cosa Nostra	Nd	Concorso esterno
2014	nd	Camorra	Nd	nd
2014	Emilia Romagna/ S. Marino	Camorra	Notai	Riciclaggio; recupero crediti
2014	nd	Ndrangheta	commercialista; avvocato	
2014	Calabria	Ndrangheta	Nd	Rientro capitali esteri
2014	nd	Criminalità org. Cinese	Nd	Contrabbando; contraffazione; frode fiscale
2014	nd	Criminalità org. Balcanica	Nd	scommesse illegali
2014	nd	nd	intermed. Finanziari	narcotraffico
2014	nd	Ndrangheta	intermed. Finanziari	Rientro capitali esteri
2014	Emilia Romagna	Ndrangheta	commercialisti	dissimulare disponibilità di società in capo ai boss
2014	Sicilia	nd	Nd	nd
2014	Calabria	Ndrangheta	avvocati; medici legali; commercialisti	nd
2014	Calabria	Ndrangheta	medici legali	false perizie
2014	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2014	Liguria	nd	commercialisti; avvocati	nd
2014	Lombardia	Ndrangheta	Nd	Concorso esterno; favoreggiamento
2014	Lombardia	Ndrangheta	Nd	nd
2014	Lombardia	Ndrangheta	Nd	Concorso esterno
2014	Sicilia	Cosa Nostra	Architetto	nd
2014	Sicilia	nd	Nd	appalti; armi ed esplosivi; favoreggiamento
2014	Lazio	nd	Nd	nd
2014	Trentino Alto Adige	nd	Nd	truffa ai danni degli istituti di credito
2014	Campania	Camorra	avvocato ; medico	falsa perizia; favorire comunicazioni dentro e fuori le carceri
2014	Calabria	Ndrangheta	medico; avvocati	Narcotraffico; armi
2014	Emilia Romagna	nd	Avvocati	Usura; estorsione
2014	Lombardia	nd	avvocati; medici	Estorsione; usura; riciclaggio
2014	Lazio	nd	medici tra cui	false perizie
2014	Trentino Alto Adige	Camorra	Avvocato	traffico rifiuti
2014	Calabria	Ndrangheta	Medici	false perizie
2014	Calabria	Ndrangheta	Architetto	appalti
2014	Toscana	Criminalità org. Cinese	intermed. Finanziari	riciclaggio
2014	Lombardia	Ndrangheta	Comercialisti	nd
2014	Lombardia	Ndrangheta	funzionario doganale	nd
2014	nd	nd	funzionario doganale	contrabbando
2014	nd	criminalità org. Romena	funzionario doganale	narcotraffico
2015	nd	Ndrangheta	Nd	nd
2015	Sicilia	Cosa Nostra	Nd	Appalti
2015	Campania	Camorra	Nd	Narcotraffico
2015	Toscana	Criminalità org. Cinese	prof. Contabili	trasporto capitali all'estero; fatture false

2015	nd	nd	Nd	Narcotraffico
2015	Sicilia	nd	Nd	nd
2015	Abruzzo	nd	Nd	appalti
2015	nd	nd	Nd	nd
2015	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2015	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2015	nd	nd	Nd	riciclaggio
2015	Calabria	Ndrangheta	Avvocato	nd
2015	Calabria	Ndrangheta	avvocato	concorso esterno in associazione mafiosa
2015	sicilia	nd	Avvocato	rientro capitali dall'estero
2015	Lombardia	criminalità org. Balcanica	Avvocato	Narcotraffico
2015	Lazio	Ndrangheta	Avvocati	nd
2015	Calabria	Ndrangheta	Avvocati	violenza, minacce, favoreggiamento
2015	Lombardia	nd	commercialisti	corruzione; riciclaggio
2015	Lombardia	Ndrangheta	commercialista	intestazione fittizia di beni aggravata
2015	nd	Ndrangheta	commercialisti	frode fiscale
2015	Calabria	Ndrangheta	Medico	nd
2015	nd	nd	intermediari finanziari	favoreggiamento immigrazione clandestina
2016	Calabria	Ndrangheta	medici; avvocati	partecipazione all'associazione
2016	nd	Ndrangheta	avvocati; medici	nd
2016	Emilia Romagna	Ndrangheta	Nd	nd
2016	Campania	Camorra	Nd	nd
2016	nd	criminalità org. Cinese	Nd	riciclaggio; trasferimento capitali all'estero
2016	nd	nd	Nd	riciclaggio
2016	Emilia Romagna	Ndrangheta	Nd	nd
2016	Sicilia	Cosa Nostra	Nd	riciclaggio
2016	Liguria	Ndrangheta	funzionari doganali	narcotraffico
2016	Liguria	Ndrangheta	intermediario finanziario	usura; estorsione; intestazione fittizia di beni
2016	Lombardia	Ndrangheta	Nd	nd
2016	Lombardia	Ndrangheta	avvocati; medici	nd
2016	Lombardia	Ndrangheta	commercialisti; avvocati; intermediari finanziari; ingegneri	
2016	Calabria	Ndrangheta	Medico	nd
2016	Campania	Camorra	Nd	riciclaggio
2016	Sardegna	Camorra	Avvocato	riciclaggio
2016	Calabria	Ndrangheta	Avvocato	concorso esterno
2016	Calabria	Ndrangheta	Avvocato	concorso esterno
2016	Sicilia	Cosa Nostra	Avvocato	partecipazione all'associazione; estorsione; usura
2016	Sicilia	nd	Avvocato	narcotraffico
2016	Puglia	nd	Commercialista	nd
2016	Veneto	criminalità org. Cinese ed autoctona	Commercialista	sfruttamento della prostituzione; favoreggiamento immigrazione clandestina; riciclaggio
2016	Emilia Romagna	Ndrangheta	Commercialista	trasferimento capitali all'estero
2016	Lombardia	nd	Commercialista	nd

2016	Lazio	mafia capitale	Commercialisti	Appalti; usura; estorsione
2016	Sicilia	Cosa Nostra	medico dentista	partecipazione all'associazione
2016	Calabria	Ndrangheta	Medico	nd
2016	nd	nd	intermediario finanziario	riciclaggio
2017	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2017	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2017	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2017	Emilia Romagna	Ndrangheta	Avvocato	concorso esterno
2017	Toscana	Ndrangheta	Nd	usura; estorsione; appalti; narcotraffico; contraffazione
2017	Lazio	nd	Nd	nd
2017	nd	Gruppi criminali cinesi	Nd	Riciclaggio; contraffazione; contrabbando: sfruttamento manodopera
2017	nd	nd	Nd	Riciclaggio
2017	Emilia Romagna	nd	Nd	nd
2017	Toscana	nd	Nd	nd
2017	Sicilia	nd	Nd	Usura
2017	nd	Cosa Nostra	Nd	nd
2017	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2017	Calabria	Ndrangheta	Nd	Estorsione; 416 bis; intestazione fittizia di beni
2017	Calabria	Ndrangheta	Nd	nd
2017	Lazio	gruppi criminali locali	avvocato	Narcotraffico; riciclaggio
2017	Campania	Camorra	Nd	Riciclaggio
2017	Calabria	Ndrangheta	Avvocati	416 bis
2017	Sardegna	gruppi criminali locali	Avvocato	Narcotraffico; sequestri di persona
2017	Calabria	Ndrangheta	Avvocati	Riciclaggio; scommesse illegali; intestazione fittizia di beni
2017	Lombardia	Ndrangheta	Commercialista	nd
2017	Sicilia	nd	Commercialista	nd
2017		Ndrangheta	Commercialista	passaggio info ai clan
2017	Calabria	Ndrangheta	Medici	false certificazioni
2017	Lombardia	Ndrangheta	Medico	416 bis
2017	Umbria	nd	medici	commercio sostanze dopanti
2017	Calabria	Ndrangheta	Medici	false certificazioni
2017	Campania	Camorra	Ingegnere	traffico illecito rifiuti
2017	Calabria	Ndrangheta	ingegnere	estorsione

Tabella 2: le informazioni riportate nella tabella precedente vengono qui riorganizzate. Viene riportata la frequenza con cui, relativamente a ciascun anno cui si riferisce ciascuna relazione Dna, ogni associazione criminale di stampo mafioso singolarmente considerata⁹⁶ viene associata alle osservazioni di contiguità tra mafia e professionisti, contenute nella tabella 1.

	2006	2008	2010	2011	2014	2015	2016	2017
Cosa Nostra	17	16	2	2	7	1	3	1
Ndrangheta	3	3	12	6	12	0	14	16
Camorra	6	7	3	5	0	1	3	2
Sacra Corona Unita/ gruppi mafiosi pugliesi	0	0	2	3	2	0	0	0
Gruppi Criminali Stranieri	2 Cinesi	6 Cinesi; 1 Maghrebi ni	6 Cinesi; 1 Nigeriani	4 cinesi; 1 marocchini; 1 nigeriani	5 cinesi; 1 nigeriano; 1 balcanico	1 cinese; 1 balcanico	2 cinesi	1 cinese

⁹⁶ Ovviamente vengono considerate solo le associazioni mafiose precedentemente apparse nella tabella 1.

Tabella 3. Anche in questo caso vengono riorganizzate le informazioni contenute nella tabella 1. Sulla base di quelle che sono apparse le regioni d'Italia interessate dal fenomeno di contiguità tra mafia e professionisti (vedi tabella 1) ho riportato la frequenza con cui ciascuna regione, relativamente a ciascun anno considerato, viene associata a tal fenomeno.

	2006	2008	2010	2011	2014	2015	2016	2017
Lombardia	2	2	4	0	3	3	5	2
Emilia Romagna	2	0	0	0	1	0	3	2
Sicilia	12	17	3	1	7	3	4	2
Lazio	2	1	2	1	2	1	1	2
Campania	4	9	3	2	0	1	2	2
Puglia	0	1	3	4	2	0	1	0
Piemonte	0	0	2	1	0	0	0	0
Calabria	3	2	6	5	12	6	5	11
Liguria	0	0	0	0	0	0	2	0
Veneto	0	0	0	0	0	0	1	0
Friuli Venezia Giulia	0	1	0	0	0	0	0	0
Toscana	0	0	1	1	0	1	0	2
Trentino	0	1	0	0	0	0	0	0
Marche	0	1	0	0	0	0	0	0
Abruzzo	0	0	1	1	0	1	0	0
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabella 4. Anche qui vengono riorganizzate le informazioni contenute nella tabella 1. Sulla base di quelle che sono apparse le professioni interessate dal fenomeno di contiguità tra mafia e professionisti (vedi tabella 1) ho riportato la frequenza con cui ciascuna di queste professioni, relativamente a ciascun anno considerato, viene associata a tal fenomeno.

	Avvocati	Medici/ medici/ legali	Commercia listi/ contabili	Notai	Architetti	Agenti di cambio/interme diari finanziari	Funzionari doganali	Ingegneri	Geometri
2006	1	2	0	0	3	1	3	1	0
2008	5	5	3	0	1	3	3	0	2
2010	7	2	4	0	0	2	2	1	2
2011	4	1	3	1	0	6	2	0	1
2014	8	7	5	1	2	3	3	0	0
2015	6	1	4	0	0	1	0	0	0
2016	9	6	6	0	0	3	1	1	0
2017	5	4	3	0	0	0	0	2	0

Tabella 5. Anche in questo caso vengono riorganizzate le informazioni contenute nella tabella 1. Sulla base di quelle che sono apparse le attività illecite/ reati interessati dal fenomeno di contiguità tra mafia e professionisti (vedi tabella 1) ho riportato la frequenza con cui ciascuna di queste attività/ reati, relativamente a ciascun anno considerato, viene associata a tal fenomeno.

	2006	2008	2010	2011	2014	2015	2016	2017
Riciclaggio di denaro	6	3	9	7	2	2	7	5
Esporto capitali/rientro capitali esteri	0	0	0	3	2	2	2	0
Narcotraffico/ traffico sost. Dopanti	2	2	1	0	0	3	2	4
Contrabbando	5	1	2	3	1	0	0	1
Contraffazione/ introduzione merci contraffatte	2	3	1	0	3	0	0	2
Estorsione	3	1	1	2	0	0	3	3
Usura	3	0	1	1	0	0	3	2
Sviamento delle indagini/ inquinamento probatorio/false perizie/ Corruzione testimoni/periti	1	2	1	0	4	0	0	0
Reati in materia di lavori pubblici/ Appalti	3	4	5	3	3	2	1	1
Favoreggiamento	1	3	1	1	2	0	0	0
Appropriazione illegale incentivi statali/ comunitari	0	1	1	1	0	0	0	0
Favoreggiamento immigrazione cland.	0	4	1	2	1	1	1	0
Concorso Esterno	0	2	1	0	1	1	2	1
Sfruttamento manodopera nero	0	1	0	0	0	0	0	1
Reati corruttivi	0	3	0	0	1	0	0	0
Passaggio informazioni	0	0	1	1	1	0	0	0
Minacce	0	0	1	0	0	1	0	0
Truffa alle assicurazioni	0	0	1	1	0	0	0	0
Possesso armi/esplosivi	0	0	0	1	1	0	0	0
Truffa ai danni dello Stato	0	0	0	0	2	0	0	0
Scommesse clandestine	0	0	0	0	1	0	0	1
Elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali	0	0	0	0	1	0	0	1
Corruzione elettorale	0	0	0	0	1	0	0	0
Assistenza all'associato	0	0	0	0	1	0	0	0

Violenza	0	0	0	0	1	0	0	0
Traffico illecito di rifiuti	0	0	0	0	1	0	0	1
416bis	0	0	0	0	1	0	0	1
Sfruttamento della prostituzione	0	0	0	0	0	0	1	0

Bibliografia

AMADORE NINO, *La zona grigia. Professionisti al servizio della mafia*, Palermo, La Zisa, 2002.

A CURA DI BONANNI MASSIMO, *L'ordine inutile? Gli ordini professionali in Italia*, Milano, F. Angeli, 1998.

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, *Indagine conoscitiva nel settore degli ordini e collegi professionali*, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1997.

BELLAVIA ENRICO, GRASSO PIETRO, *Soldi sporchi: come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Milano, Dalai, 2011.

BLOCK ALAN, *East Side- West Side. Organizing Crime in New York*, Cardiff 1980.

CATELANI ALESSANDRO, *Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 1976.

D'ALFONSO STEFANO, *Professioni liberali e area grigia. Per un'antimafia degli ordini professionali*, in *Camorra, mercati e imprese*, a cura di BRANCACCIO, pp 211 ss.

DALLA CHIESA NANDO, *Manifesto dell'antimafia*, Einaudi, 2014.

FRIEDSON ELIOT, *Professionalismo, la terza logica*, Bari, 2002.

GRATTERI NICOLA, NICASO ANTONIO, *Padrini e Padroni*, Milano, Mondadori, 2016.

LEVI PRIMO, *I sommersi e i salvati*, 1986.

PISCIONE PIERGIOVANNI, *Ordini e collegi professionali*, Milano, Giuffrè, 1959.

SCIARRONE ROCCO, *All'ombra delle mafie. L'area grigia di cosa nostra, 'ndrangheta e camorra*, il Mulino Vol. 455, no. 3 (maggio-giugno 2011), 397-406, Società Editrice Il Mulino.

SCIARRONE ROCCO, DAGNES GISELLE, *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti sociali*, Saggi. Storia e scienze sociali, Roma, Donzelli Editore, 2014.

SCIARRONE ROCCO, *La mafia, le mafie: capitale sociale, area grigia, espansione territoriale in L'Italia e le sue regioni. L'età repubblicana. Società*, volume IV, pp. 223 ss.

SCIARRONE ROCCO, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Roma, Donzelli ed, 1998.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi dinnanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia. Seduta del 12 gennaio 2016, resoconto stenografico n. 128.

Giurisprudenza

Sent. Cass Pen., Sez. II, n17894/2014.

Sent. Cass. Pen., Sez. VI, 12 giugno 2014, n° 36203.

Sent. Cass. Pen., 7 gennaio 2016

Sent. Cass. Civ., S.U., n° 4893/06